

DANIELA MILOTTI

**LE CAMPAGNE DEL BUIESE
NELLA PRIMA METÀ DEL '600**

NOTE BIOGRAFICHE:

Daniela Milotti è nata a Pola l'8 aprile 1954. Nel 1977 si è laureata in storia presso la Facoltà di Filosofia di Lubiana con una tesi sulla proprietà terriera nel buiese all'inizio del XVII secolo (di cui questo contributo è una redazione riveduta). Attualmente lavora presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno e si occupa in prevalenza della storia economica dell'Istria tra XVI e XIX secolo. Sta portando a termine gli studi di terzo grado sempre presso la Facoltà di Lubiana.

LA REDAZIONE

Nota sulle fonti.

Il presente lavoro è nato come tesi di laurea, discussa a Lubiana nel 1977.¹ Esso è un primo approccio all'analisi dei rapporti agrari e della distribuzione della proprietà fondiaria a Buie nella prima metà del secolo XVII. La ricerca è stata condotta quasi esclusivamente sulla base di documenti notarili conservati nell'archivio storico di Pisino, e cioè del «Secondo minutario instrumenti» e del «Minutario testamenti» del notaio buiese Antonio Barbo.² Su questo notaio non esistono notizie, e si può solo supporre, sulla scorta di C. De Franceschi, che veniva da Venezia o dalla Lombardia, apparteneva alla famiglia Barbo stabilitasi a Pola, da dove diramò a Cosliaco, Montona e Buie.³

Il «Minutario testamenti» comprende gli anni 1618-1620 e 1629-1637. Quasi tutti gli atti contenuti sono del tipo «muncupativum sine scriptis», che il notaio ascoltava dal testatore e annotava per sommi capi in un volume di imbreviature (questo), alla presenza del giudice, di un vicedomino del Comune e di cinque testimoni. Doveva comporlo in forma legale entro quindici giorni e trascriverlo di proprio pugno, e sottoscriverlo, nel quaderno del vicedomino.

Nel «Secondo minutario instrumenti» (1628-1630) sono le minute dei contratti di compravendita, permuta, dote, soccida, donazione, stime di debiti, prestiti, concessioni di terre da lavorare, ecc. Anche questi atti dovevano essere riportati nel quaderno del vicedomino, ma per la loro validità era sufficiente la presenza di due soli testimoni e, mentre per i testamenti vigeva l'obbligo della «taciturnità», questi contratti dovevano esser resi pubblici dal «preco» comunale (il «comandador») sulla piazza del paese, dopo le messe domenicali.

Utile al nostro lavoro è stato anche lo «Statuto» di Buie, posteriore al 1412 dove, tra l'altro, sono le norme che regolamentano la professione notarile (cap. 7, contro le falsità negli atti, cap. 115 sulla validità dell'istromento pubblico per il riconoscimento legale di testamenti, debiti, ecc., accanto a quella dell'ammissione in giudizio e della scrittura privata; cap. 137, sulle formalità cui è tenuto il notaio nella rogazione degli atti);⁴ poco invece risulta da questi «Statuti» sui rapporti nelle campagne (solo ai capp. 95, 101, 104, 136, 137), nonostante le con-

suetudini in materia variassero da comune a comune, e nonostante la popolazione del buiese si occupasse fundamentalmente di agricoltura; le poche disposizioni rintracciabili concernono solo sanzioni per i contadini trasgressori.

Nè d'aiuto ci è stato G.F. Tommasini, il maggior corografo del tempo, che descrive solo sommariamente la «terra» di Buie e alcune tecniche di lavorazione dei campi.⁵ La stessa, pur ampia, bibliografia storica sull'Istria non ci ha dato molto di più. È da augurarsi che ulteriori ricerche permettano un discorso più ricco ed organico del presente.

Notizie per un profilo della storia di Buie fino al secolo XVII.

Nel 1102 il marchese d'Istria Ulrico II, conte di Weimar, dona ai Patriarchi di Aquileia gran parte dei suoi possedimenti allodiali istriani, tra cui *Castrum Uvege*, che è, con *Bullea*, *Bug-lah*, *Bugia*, *Bugle*, *Castrum Bugle*, uno dei termini di etimologia incerta con i quali viene designata Buie nelle fonti medievali.⁶

Già sede di un castelliere preistorico,⁷ Buie diventa in epoca romana un *castrum*, destinato, per la sua posizione strategica, a presidiare la strada che si snodava ai suoi piedi. Di questa dominazione aveva potuto rintracciare le vestigia ancora attorno al 1650 il vescovo emoniese G.F. Tommasini.⁸ In epoca posteriore Buie divide le sorti delle altre località istriane, prima sotto il dominio bizantino e franco, poi dal 952, nel sistema feudale dell'Impero germanico. Essendo provincia marginale, l'Istria risente di questa amministrazione solo in relazione a svariate donazioni che determinano il passaggio di città e borgate da un signore feudale ad un altro. Ed è così che Buie viene donata dapprima da Ottone II (981 e 983) e quindi, come già accennato, dal marchese Ulrico II (1102) ai Patriarchi di Aquileia, ai quali sarà soggetta, ad eccezione di due brevi periodi, fino al 1412. Non è però un suddito comodo: come la maggior parte delle altre località istriane si ribella spesso ai suoi padroni sia facendo lega con altre città, sia parteggiando per i suoi nemici. Nel 1291 ad esempio, con la pace di Treviso, vengono regolati i privilegi e la giurisdizione del Patriarca in Istria. In tale occasione Buie, con Muggia e Due Castelli, è costretta ad abbattere le proprie fortificazioni essendosi schierata contro il marchese.⁹

Non mancano neppure le controversie tra le stesse cittadine istriane. I conflitti più frequenti, almeno per quel che riguarda Buie, derivano da questioni di confini. Per por fine ad una lite con Pirano il vescovo di Cittanova Naticchio emana, nel 1301, una sentenza arbitrale ma i buiesi non la rispettano a lungo; infatti nel 1306 il capitano del Pasenatico Giovanni Quirini li obbliga a restituire le terre e i raccolti usurpati e a rimettere a posto i contrassegni di confine che avevano asportati. Il conflitto con Cittanova, il cui vescovo aveva addirittura lanciato l'interdetto su Buie, sarà risolto solo dopo che entrambe le

località diverranno dominio veneto. Il territorio di San Giorgio (Vilanova del Quieto), per lungo tempo pomo della discordia tra i due centri, verrà assegnato a Grisignana, mentre Buie avrà in compenso Castiglione (Castion), Bosco degli Onari, Punta, S. Pelagio con le paludi di Valleron e Petrosan; il confine con Cittanova sarà definitivamente stabilito tra Monte S. Servolo e Carsette.¹⁰

Mentre il Patriarca sta lentamente perdendo il potere sull'Istria, Venezia va preparando il terreno per sottomettersi la penisola e si prodiga per stringere alleanze commerciali e offrire la sua protezione in cambio di tributi annui. Con la *fidelitas* delle cittadine istriane, iniziata già dal XII secolo, e attraverso numerose tappe successive il conflitto per la supremazia tra Patriarca e Serenissima si risolve a favore di quest'ultima, e già nel 1382, con la pace di Torino, il marchese riesce a conservare in Istria solo otto castelli: Buie, Portole, Pingente, Albona, Fianona, Colmo, Rozzo e Due Castelli.¹¹

L'importanza strategica di Buie risalta anche durante il conflitto tra Venezia e Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria. Il podestà e capitano di Capodistria aveva avvertito il senato «Quod dominus Rex hungarie, conatur ... facere ea que possunt ad damnum et ruinam nostram redundare ... et jam terre Mugle, portule et bullearum, in partibus Istre existentes que sunt patriarchatus aquilegie, se submiserint obediens». Dato che il re era disposto «mittere ad partes Istrie, equorum tria millia», il senato «considerata la posizione di Buje, posta quasi nel centro della provincia, e i danni che ne verrebbero lasciando correre, e non facendo seria provisione» determina «Quod collegium domini, consiliorum capitum et sapientum consilij et ordinum, habet libertatem pro faciendo istud factum secretum, quantum plus fieri potest, de accipiendo dictum locum bullearum, aut per vim, aut aliter, prout dicto collegio... apprebit, Et possit ... extrahere de terris nostris provisionatos ... usque centum et quinquaginta ... Et scribere Capitaneo Raspurch, et rectoribus nostris Istrie, pro habendo gentes nostras in ordine si et quando videbitur opus esse».¹² Il 26 febbraio 1411 il senato invia una *missione* ad Ermolao Lombardo Capitano delle barche in Istria «vada capitano delle genti venete e delle barche che si mandano in Istria per l'acquisto del luogo di Buje che trovasi nelle parti dell'Istria ed è occupato dal Re d'Ungheria. Con una sola nave dovrà recarsi a Pirano, mentre le altre barche lo seguiranno di lontano. Giunto ivi, dovrà abboccarsi con quel podestà e con quei giudici e dichiarar loro che la Repubblica è desiderosa di aver nelle mani il luogo di Buje, e siccome detto luogo fu sempre nemico e sospetto a Pirano e ad altre terre dell'Istria, dovrà esortare i Piranesi ad unirsi a lui con armi e balestre in quel maggior numero che sarà possibile per farne l'acquisto ... Raccolte tutte le genti, volgasi tosto verso Buje ed ivi procuri di avere detto luogo o per insidia o per conquista».¹³ La conquista non riesce, ma il 27 agosto 1412 si giunge ugualmente alla dedizione di Buie alla Serenissima.¹⁴ In questa occasione il Capitano di Raspo per ordine

del doge Steno fa smantellare le sue mura. Il comune però ha ben presto nuove fortificazioni, «Essendo Buje di grandissima importanza, perché confina coi possessi dell'imperatore a quibus procedunt incuriones rapine et violentie cum totali destructione subditorum nostrorum e mancando di mura».¹⁵ Il Tommasini ricorda «... un'iscrizione che è sopra la porta maggiore della terra sotto il San Marco di pietra, che si legge fatta l'anno 1458 ai 10 novembre e credo che allora fossero anco fabbricate le mura e le torri che la cingono.»¹⁶ Anche Giuseppe Urizio fa risalire l'erezione al 1458.¹⁷

Le sorti del conflitto volgono ancora una volta a favore di Venezia che occupa tutti i territori patriarchini e il crollo completo del Marchesato avviene nel 1420. Venezia, entrata così in possesso di questi territori, favorisce i comuni e si libera in gran parte degli antichi feudatari, conservando il sistema feudale solo dove era per lei conveniente e dando anche nuove concessioni feudali a famiglie del patriziato veneto e istriano, conformemente alla sua tipica politica di agganciamento della società locale. Le undici signorie private che troviamo in Istria mantengono tutti gli elementi del feudo completo «... il beneficio, ossia un territorio avuto dal principe a titolo oneroso o gratuito, il vassallaggio, che si manifestava con la prestazione di soldati e con la reversibilità all'estensione della linea ed infine l'immunità, cioè la giurisdizione civile e criminale e la riscossione delle decime sopra le rendite dei beni di privata proprietà.»¹⁸ La Repubblica introduce inoltre in Istria una divisione territoriale che si mantiene inalterata sino alla caduta della Serenissima: le città¹⁹ con rango nobiliare, le comuni libere o affrancate,²⁰ con il titolo di castelli o terre, le baronie alte²¹ con giurisdizione civile e criminale alta e inappellabile, e le baronie minori²² che invece giudicano solo casi civili e reati minori. Le città si differenziano dai castelli in quanto ospitano i vescovi, e i loro consigli hanno rango nobiliare, che si trasmette anche ai membri del consiglio.

Come ogni altra città e terra anche Buie ottiene il suo «libro degli statuti scritto in pergamena», che si conserva nella cancelleria del luogo e si porta «nell'audienze in occasione de' litigi, e controversie».²³ Della prima redazione latina dello statuto si è conservato solo un frammento. Mirko Zjačić che ha ritrovato il documento nell'Archivio storico di Fiume, lo fa risalire ai primi anni dopo la dedizione alla Repubblica.²⁴ Il testo completo nella redazione italiana è stato invece pubblicato dal Kandler sul suo periodico «L'Istria»,⁵² e lo Zjačić, in base allo stile e alle peculiarità linguistiche, ritiene che questa stesura risalga al XVI o addirittura XVII secolo. I due testi, a parte alcuni errori o di trascrizione o di stampa nel Kandler, non presentano differenze, almeno da quanto si può stabilire dal frammento della prima redazione. Lo statuto contiene 137 capitoli, con norme che, come nelle altre località istriane, stabiliscono i termini delle elezioni degli ufficiali pubblici, le pene previste per vari reati, le norme riguardanti la stesura di atti pubblici e privati, e inoltre contiene capitoli sulla sicurezza

delle persone e del castello, ma con pochissimi cenni relativi alla materia che qui ci interessa, cioè l'agricoltura e i rapporti agrari.

Nel 1418 giunge a Buie il primo podestà inviato dalla Serenissima. Il 21 febbraio 1431 «Ad istanza del comune di Buie, ove solevasi mandare per podestà un cittadino di Capodistria, et ultimamente per grazia della Signoria un nobile» il senato delibera «che il comune stesso possa eleggere d'ora innanzi alla detta carica un membro del Maggior Consiglio di Venezia; durerà in carica due anni e non potrà essere rieletto che dopo altri quattro; l'elezione dovrà essere confermata dalla Signoria». ²⁶ Da altre fonti però risulta che il rettore — in effetti solo un funzionario forestiero a termine fisso e limitato nell'esercizio delle sue funzioni da una serie di condizioni restrittive — durava in carica per 32 mesi con un salario di 10 ducati al mese, oltre alle 500 lire e alle numerose regalie che riceveva dalla Comunità. ²⁷ Certi abusi nella riscossione dei tributi vengono prontamente denunciati dal senato. Il 9 giugno 1688 infatti si approva «la pronta pubblicazione ... del decreto ... che leva le regalie introdotte da' Rettori, sotto il titolo di Mozadego, o altra ricognitione non stabilita dalle leggi ... Continui invece la Comunità di Buie a contribuire al suo Podestà le solite regalie di stara 15 di formento alla Madonna d'Agosto, ed altrettanti di Biava». ²⁸ Riassumiamo brevemente le principali disposizioni contenute nello statuto di Buie. I compiti del podestà non sono dissimili da quelli degli altri rettori istriani e come questi, all'entrata in carica, oppure in seguito, riceve dal doge le famose commissioni, cioè istruzioni scritte per la buona amministrazione della terra. Un esempio sono quelle inviate, dal 1501 al 1521, dal doge Leonardo Loredan che dispongono: «nomina a podestà (*Potestas Bullearum*); suo salario; proibizione d'incontrare parentela coi cittadini, divieto d'esercitare la mercatura; permesso il ricorso della sentenza del Podestà agli Auditori delle sentenze, modalità da seguirsi; il podestà non può dormire fuori della terra (per l'importanza strategica del castello); chi è al soldo del podestà non può esserlo del comune; il podestà non può annullare la sentenza dei suoi predecessori; perdita del salario per chi abita fuori del luogo d'ufficio; proibito ai rettori i discorsi all'entrare ed uscire di carica; i rettori non possono portare il lutto che per 10 giorni; divieto d'esercitare la mercatura; sulla consegna dei conti e del denaro al successore; divieto agli impiegati di assumere dazi, di esercitare la mercatura; nessun nobile veneto può essere citato dal Podestà; lo stemma del podestà verrà posto in un solo luogo; sulle cause riservate; si terrà registro di tutte le condanne; procedure e pene contro i magistrati fraudolenti». ²⁹

Anche a Buie il podestà è coadiuvato dal Consiglio della Comunità ristretto, sull'esempio di Venezia, ai soli rappresentanti delle famiglie più antiche, mentre le altre formavano il «popolo». Fanno parte del Consiglio: Fantini, Cittadini, Basti, Bicocchero, Ambrosj, Turini, Manzini, Bonetti. ³⁰ Questi eleggono con il sistema del ballottaggio («quando ballottano usano sovra un legno far un taglio, ed alla fine numerando i tagli pronunciano l'eletto» ³¹) tutti gli ufficiali del comune: tre

giudici,³² eletti per quattro mesi, per assistere il podestà nell'esercizio della giustizia; tre sindaci e tre avvocati, pure eletti per quattro mesi; tre stimatori, che restavano in carica quattro mesi, e venivano chiamati anche in qualità di periti; un camerlengo della comunità, che teneva registro delle spese e delle rendite del comune, pure per quattro mesi. Rimanevano invece in carica un anno: il cancelliere,³³ che doveva presenziare alle riunioni del Consiglio e rendere conto alla vicedominaria delle spese fatte, ed aveva anche la custodia degli archivi, ed il sacrestano e il camerlengo della chiesa.³⁴ Ogni sei mesi veniva eletto pure un soprastante alle opere pubbliche.

Il consiglio era poi tenuto ad eleggere di anno in anno uno dei propri membri e un rappresentante del popolo alle cariche che impegnavano una sola persona, ed associarne una a quelle che impegnavano tre persone. Dodici deputati popolari avevano il compito di sorvegliare l'operato del Consiglio. C'erano poi le cariche a vita: quattro provveditori alla sanità (due del popolo e due del consiglio) che pagavano lo stipendio al medico, al chirurgo, allo speziale, e talora anche al maestro di scuola e, con il denaro della chiesa, all'organista e all'insegnante di dottrina. Ogni anno veniva eletto pure un predicatore al quale la comunità pagava 70 lire e la chiesa di S. Servolo altre 70, mentre le Scuole gli danno ciascuna una determinata somma. Tutti gli altri stipendi venivano pagati dalla Comunità, che traeva le proprie entrate dai dazi del torchio, del vino, del forno, della *mistura*, dai terradeghi, dalle regalie delle vigne, da alcuni prati, dal bosco di Valeron, da quello degli Onari, nonché da tutte le condanne criminali.³⁵

Oltre a prestazioni d'opera per la necessità della *terra*, gli abitanti di Buie sono obbligati a turni di guardia, come disponeva il capitolo 135 dello statuto.³⁶ Data però la sua importanza militare Buie è presidiata anche da un nutrito numero di militari, reclutati tra la gente «plebea e rurale» dai 18 ai 36 anni d'età, con l'obbligo di prestare servizio per 14 anni. Queste forze, presenti anche a Capodistria, Montona, Dignano, Albona, erano delle vere e proprie milizie territoriali, chiamate cernide e ordinanze, che dovevano spesso rintuzzare gli attacchi degli Uscocchi e degli «Arciducali» e prestare aiuto alle truppe regolari, di solito formate da mercenari corsi.

Non abbiamo notizie dirette di incursioni su Buie, neanche durante la cosiddetta guerra degli Uscocchi (1615-1617), ma solo richieste indirizzate alla Serenissima dai podestà per il rifornimento di armi. Così il 18 maggio 1570, dietro supplica degli abitanti di Buie, si manda a quel rettore un determinato quantitativo di armi «di cui servansi i suddetti cittadini per offendere il nemico e per difendersi dallo stesso».³⁷ Il 17 agosto 1600 il senato dispone che vengano spedite munizioni al Provveditore ai confini in Istria e così pure armi «per servizio della terra di Buggie». Al suo rettore vengono mandati «12 moschettoni da cavalletto e 100 archibusi per servizio di quella terra et di quei fedelissimi nostri, al bisogno de quali sarà anco ... sovenuto dal Pro-

veditor ai confini».³⁸ A capo delle cernide troviamo i capitani (5 per tutta la provincia) nominati per cinque anni dagli Eccellentissimi savij di Terra Ferma con uno stipendio di circa 120 ducati l'anno.³⁹ Conosciamo i nomi di alcuni capitani di Buie: 1581 - Moretto di Renati; 1606 - Sebastian Boni da Feltre; 1629 - Gio. Batta Gerardini; 1632 - Pietro Sogliani,⁴⁰ e altri ne abbiamo di sergenti, sottoposti ai capitani, con salario di circa 80 ducati: 1616 - Francesco Verzi, 1629 - Zuanne Barbo q. Fran.o.⁴¹

La consistenza numerica dell'ordinanza di Buie, come del resto quella delle altre località, dipende dal maggiore o minore pericolo (incursioni nemiche, guerre, ecc.) e dalla possibilità di reclutamento. Ecco comunque alcuni dati:

Anno	Buie	Provincia
1581	500	
1592	(la IIa Comp.a) 400	
1606	450	1505
1612	425	3000
1627	600	4000 circa. ⁴²

Sia sulla consistenza numerica che sulle capacità di queste cernide, in tutta l'Istria, il Petronio esprime giudizi piuttosto severi. Dice che «la milizia della Provincia [possiede] alcuni Bombardieri, alcuni pochi Cavalli di Pingente, una o due compagnie di Capelletti al servizio del podestà di Capodistria ... Le cernide over ordinanze ne quali è il nervo della militia ... poco atte vengono stimate alla guerra per non esser molto disciplinate et per esser genti poltrone, specialmente perché scemate di habitatori la Provincia, eleggono ognuno a questa carica.»⁴³ Non è più lusinghiero il giudizio del Podestà e Capitano di Capodistria Francesco Capello. Egli lamenta, già nel 1596, di aver trovato «la maggior parte di loro non solamente non saper sbarar l'arcobuso, ma ne anco saperlo tenir sopra la spalla; et quanto a me non credo ne anche che mai siino per riuscire.»⁴⁴

Anche se non siamo in grado di documentarlo esattamente un calo di popolazione dovuto alle guerre e alle varie epidemie ci deve essere stato anche a Buie. Gli anni «neri» sono in particolare il 1412 e il 1557. In quest'ultimo al podestà di Buie Vito Diedo vengono inviate «mille tacole D'albeo, cinquanta pianette da XXIII, e duecento stuore ... per far seraglie, et altro, per comodo dei sudditi vessati dalla pestilenza.»⁴⁵ Viene istituito anche un lazzaretto vicino al cimitero di S.ta Margherita. Nel 1648-49 una nuova epidemia stermina più di 120 persone. Va sottolineato comunque che Buie, grazie alla sua posizione e alla sua

«buona aria» soffrì relativamente poco delle decimazioni prodotte, ad esempio a Cittanova, dalle varie malattie endemiche. Di conseguenza, specie quando nelle città vicine infuriavano le epidemie (sia di peste che di malaria), Buie vede crescere il numero delle persone che cercano rifugio tra le sue mura e di riflesso aumenta anche il numero delle case, costrette ad addossarsi le une alle altre per «l'angustia del luogo». Vi si stabiliscono soprattutto individui economicamente in grado di allontanarsi dal rischio di peste. Un esempio significativo ci viene da Cittanova: le autorità e le famiglie più abbienti (in particolare artigiani e commercianti)⁴⁶ si trasferiscono a Buie e addirittura i vescovi disertano la dimora citanovese per più di un secolo.

Se le guerre e le epidemie che imperano a cavallo tra sec. XVI e XVII hanno decimato la popolazione delle città della costa, le campagne dell'interno dell'Istria sono riuscite a mantenere una certa continuità di vita nonostante le precarie condizioni. Ma quando non sono più le guerre e la peste, ma motivi più profondi — in primo luogo ragioni economiche — a determinare una contrazione demografica, anche il mondo rurale ne risente pesantemente. Nel tentativo di arginare questo fenomeno la Serenissima inizia una politica di colonizzazione, che porta nelle terre abbandonate i «nuovi abitanti» provenienti dalla Dalmazia, dai Balcani, dalla Carniola, dal Friuli, dalle Marche, ecc. Non sempre l'iniziativa ebbe successo, ma il podestà e capitano di Capodistria nella sua relazione al senato del 1596 saluta entusiasta questa politica: «In questa provincia vi sono da puoco tempo in qua, per la molta diligenza usata dalli Illustrissimi Signori di Raspo ... venute molte Famiglie di Terre aliene che coltivano molti boschi, che andavano di male con infinito beneficio pubblico, reducendosi anco, per la vigilanza di essi Illustrissimi Capitani, da altre persone molti lochi di essa provincia a cultura che può la Serenità Vostra esser sicuro che in poco tempo essa Provincia ne sentirà molto beneficio, et di gente, et di biave, non havendo mancato quelli Ill.mi Capitani, si come fa il presente, di poner ogni suo spirito et fatica per la coltivazione et habitatione di essa provincia...».⁴⁷

Anche il territorio di Buie è interessato a questo fenomeno, ma le notizie che possediamo in merito sono solo frammentarie: «Nel 1449 le famiglie morlacche di Michele Pavecich, Ivan Narevich e Matteo Druscovich, che fuggite dalla Bosnia vagavano intorno Grisignana e Momiano, venivano investite di terreni nel comune di Buie, con licenza di formare una villetta nella contrada di Bibali»;⁴⁸ «Nel 1540 Morlacchi, Albanesi e Greci vengono trasportati dal senato veneto nei territori di Cittanova, Umago, Buie ...»;⁴⁹ «Altri Morlacchi vennero dotati di campi incolti in quel di Buie verso il castello di Momiano, nel 1599.»⁵⁰ Il Tommasini dice del popolo di Buie che è «molto amorevole, ed amico dell'ospitalità, amano i forestieri, e però qui molti ne sono fermati, e maritati con buona fortuna.»⁵¹ Oltre ai «morlacchi» troviamo infatti, anche nei nostri documenti, vari accenni a gente «straniera», in parti-

colare «furlani» e «cragnelli». Di questi ultimi il Petronio dice che sono «huomini industriosi che lavorano la lana, tessono grisi et rasse per vestir il popolo minuto, et lavorano d'altri mestieri simili et di questi sono sarti, fabri, scarpelini, tagliapietre et d'altre arti manuali ...». ⁵²

Le misure adottate da Venezia sembra comunque che non diano i risultati sperati. Sebbene nel 1554 Buie conti 1614 abitanti (e di questi 250, ossia il 15,49%, immigrati) ⁵³ la popolazione scende nel 1596 a 1520 ⁵⁴ persone, nel 1648 si riduce a «600 anime da comunione e 400 fanciulli d'ambo i sessi», senza contare che per la peste del 1648-49 ne muoiono più di 120. ⁵⁵

Se è relativamente facile seguire il corso dell'immigrazione (si veda anche la toponomastica del territorio), è molto più difficile stabilire se le cifre che abbiamo riportato corrispondono alla realtà. In effetti il problema maggiore è proprio quello delle migrazioni. Nei rilevamenti sono probabilmente conteggiate anche quelle che potremmo definire migrazioni «fittizie», dovute a matrimoni, battesimi, morti, lavori stagionali. Si sa infatti che «molti Furlani ... de' quali parte sempre si fermano nel Paese è nelle Terre ò sopra qualche possessione, parte si trattiene a lavorare in certi tempi dell'anno, poi ritornano al Paese con i denari guadagnati.» ⁵⁶ Lo stesso si può dire, nei periodi di peste, per l'espulsione di mendicanti, forestieri, ecc. Di rado poi nei censimenti venivano compresi ecclesiastici e soldati. Le cifre che abbiamo presentato sul movimento demografico a Buie nel Cinque e Seicento vanno perciò accolte con molta riserva.

Schizzo sociale. Matrimoni e doti.

Prima di passare allo studio della proprietà terriera a Buie è necessario tentare un quadro della società locale. Va premesso subito che, a parte casi rari, i dati a questo riguardo sono molto manchevoli. I titoli di signor (s.r) e misser (m.s) premessi ai nomi indicano forse la parte più agiata della popolazione, proprietaria di terre, ma non direttamente coltivatrice, e i membri del consiglio della «terra». L'appellativo «magnifico signor» (mag.co sig.r) premesso ai nomi dei Vitturi (Vittori) e dei Mazzuchi, e quella di «Illustre signor» (Ill.e sig.r) di Piero d'Aless.i starebbero ad indicare uno strato sociale più alto - i nobili; la consistenza della loro proprietà lo confermerebbe. Ciò vale soprattutto per i Vitturi che aiutano addirittura il comune di Pirano acquistando per 1000 ducati (e concedendole poi a livello francabile allo stesso comune) il fondo e le peschiere di Sicciole «ouer Palludi della Valle». ⁵⁷

Un problema di non facile soluzione è anche quello riguardante l'origine (la provenienza) della maggior parte della popolazione. Probabilmente sono pochissime ormai le famiglie residenti a Buie da prima del dominio veneziano (ma quali?). A parte i numerosi immigrati

slavi (fine XV e XVI secolo) massiccio è stato il trasferimento dalle città vicine, da Cittanova in particolare. A quanto dice il Parentin⁵⁸ sono venuti da Cittanova i Bonetti, Carlini, Celini, Cittadini, Gregolin, Moscatello, Marascalchi; probabilmente da Parenzo sono arrivati i Mazzuchi e i Pilastro;⁵⁹ Stella, Vidal e Pellegrini da Trieste;⁶⁰ i Fiorini da Montona,⁶¹ a conferma, ancora una volta, dell'attrattiva esercitata dalla «buona aria» di Buie specialmente in periodi di pestilenze. Evidentemente provenienti dal Friuli, ma per motivi economici, i vari Furlan, e Rocho d'Udene. Il ramo dei Bonetti di Cittanova trasferito a Buie sarebbe stato composto da commercianti,⁶² (molto facoltosi da quanto traspare dagli atti) ed è questo l'unico accenno di mercanti a Buie.

Vastissima è invece la presenza di «maestri»: sarti, calzolari (callegheri), conciapelle (cerdoni), sellai (selleri), ma soprattutto «taiapiera» e «marangoni». La loro notevole incidenza va forse attribuita alla forte richiesta di manodopera per la ricostruzione delle mura e per l'edificazione di nuove case. Non a caso gli artigiani possono essere annoverati fra i più «abbienti» di Buie. Oltre ai proventi derivati dalla loro attività riscuotono spesso decime o rendite dai fondi che possiedono. Per alcuni lavorare la terra è un'attività integrativa, a volte più lucrosa, del mestiere stesso. Non è dato sapere il modo in cui sono entrati in possesso delle terre, ma probabilmente, in un'epoca di mancanza cronica di denaro liquido, molte loro prestazioni venivano ricompensate proprio con della terra. Può valere per tutti l'esempio di m. Bastian Dolce tagliapietra. Il 6 marzo 1630⁶³ il rettore della chiesa della Beata Vergine Miracolosa, R.do P. Valentin Testolina, gli concede un pezzo di vigna di due zappadori con 350 viti, un albero da frutto e uno di «piantade» come acconto per «le porte di pietra viva intagliate della sacrestia» che il Dolce si è impegnato ad eseguire.

Visto anche l'estremo frazionamento della proprietà, una larga fascia di popolazione doveva essere costituita da contadini, piccoli o medi proprietari, ed anche da agricoltori senza terra, limitati nei propri spostamenti e chiusi nella morsa delle loro piccole riserve materiali, senza animali o arnesi da lavoro. Diffusa è la presenza di affittuari, non necessariamente contadini senza terra, ma anche piccoli proprietari che integrano con queste rendite le magre risorse delle loro proprietà, costretti a volte per bisogno ad accettare patti poco convenienti. Il dato che caratterizza le maggiori differenze di classe nel mondo contadino è l'effettiva proprietà degli animali da lavoro, che offrono notevoli occasioni di guadagno, con affitti, soccide, ecc. Il gradino sociale più basso è rappresentato dai *famigli* (forse lavoratori?), dalle *massere*, ricordati specialmente nei testamenti, nonché dai pecorari che sembrano solo guardiani di greggi e non soccidarii.

Ecclesiastici, militari, gli eventuali maestri di scuola rappresentano le classi «non produttive» presenti a Buie. Un ultimo accenno va fatto sul medico. Anche per lui vale probabilmente l'esempio fatto per le remunerazioni degli artigiani. Infatti Marc'Antonio Pilastro riceve in cambio di «medicamenti» una vigna in contrada di Bresaz.⁶⁴ Nel 1600

la comunità di Cittanova si vide costretta a ricorrere al medico di Buie. Questi si impegnò a scendere a Cittanova due volte alla settimana per un compenso di 80 ducati, ricavati dal bilancio grazie ad una soprattassa sul vino e un sovrapprezzo sul frumento.⁶⁵

L'ordinamento giuridico dell'istituto matrimoniale ci permette però di gettare un ulteriore sguardo in questa società. In gran parte dell'Istria, e specialmente «tra plebei e rurali» è diffuso il matrimonio a «fratello e sorella». Una definizione di tale consuetudine si trova negli statuti di varie località istriane. Quello di Grisignana dice:

«cap. 34

Contratto il Matrimonio al costume dell'Histria ogni cosa sia commune.

Contratto che sarà matrimonio fra qualunque habitator et habitatrice nostri puro et libero al costume et usanza di questa regione dell'Histria, cioè a fratello et sorella, così volgarmente detto, non essendovi patto, ne coditione alcuna. Statuimo, che tutti li beni di quelli che contrazeranno in cotal modo, così mobili come stabili, et così acquistati inanzi il contratto del matrimonio come dapoi, tutti se intendano esser fra loro jugali communi. Terminando che li debiti li quali si ritrovassero esser stati fatti per cadauno di loro jugali inanzi il contratto del matrimonio, quelli non sieno, ne se intendino esser communi, ma debbano esser pagati della portione tanto del debitore senza gravame ne interesse alcuno dell'altra parte. Questo intender si debbe, quando il debito non fusse stato in casa di detti jugali in uso, over benefitio et godimento commune doppo il matrimonio contratto. Percioché havendo havuto il beneficio, over godimento di tal debito in commune, quello sarà commune nel far il pagamento. Similmente tutti li debiti fatti doppo contratto il Matrimonio saranno communi tra li predetti jugali, eccetto li debiti contratti et fatti per causa di taverna, gioco et piezarie.»⁶⁶

Gli studiosi che si sono occupati di questo specifico contratto, tra gli altri U. Inchiostri,⁶⁷ P.S. Leicht,⁶⁸ I. Beuc,⁶⁹ lo hanno definito una totale («universale») comunione di beni tra coniugi. In effetti, però come ha brillantemente osservato L. Margetić comparando gli ordinamenti statutari istriani, le proprietà di ogni coniuge dopo il matrimonio sono separate e solo la loro gestione è comune.⁷⁰ Nel matrimonio «al modo e costume dell'Inclita Città di Venezia»⁷¹ esiste invece una totale divisione dei beni tra gli sposi, sia per quanto riguarda la proprietà che l'amministrazione.⁷²

È problematico dire quale sistema prevalesses a Buie. Le nostre fonti ci offrono solo un «contratto di sponsalizio» e un «instrumento di dotte» dai quali dobbiamo tentare di individuare la consuetudine locale. E la difficoltà è aumentata dal fatto che in entrambi i casi uno dei due contraenti non abita a Buie e può quindi aver influenzato la stipulazione con usi propri.

Il 28 agosto 1629 m. Tomaso Lovrecich del q. Cantian di Cerischie (giurisd.e di Capodistria) e «l'honesta Giovanne m.a Ellena del q. Mattio Chitercich della villa di Triban» (territorio di Buie) stipulano un contratto matrimoniale che «s'intenda al modo, et costume di q.a Prov.a dell'Istria, ... à frlli, et sorelle».73

Il 5 novembre dello stesso anno, dovendosi sposare «il discreto, et Prudente Giovane m. Bastian Dolce del q. Horatio da Venetia (ora abitante a Buie) et la Prudente, et accostumata Giovane mad.a Lucia del q. Mattio di Servole e di m.a Laura» vogliono che il contratto sia «conforme in tutto alli contratti venetiani, con questo però che tutti gli acquisti che durante il d.o Matrimonio saranno fati per detti venturi sposi siano divisi tra loro p mittà.»74

Se ne può dedurre forse una considerazione di ordine economico. Se è vero che il matrimonio a fratello e sorella non garantiva alla moglie o al marito il possesso dei beni dell'altro questa proprietà diventava reale ed effettiva, su metà dei beni del coniuge, alla morte di questi. La susseguente divisione della proprietà ha dunque conseguenze negative, specialmente nel caso di nuclei familiari poco abbienti. Anche il Tommasini si lamenta di questa situazione riscontrabile in tutta la Provincia:

«Tra plebei, e rurali si maritano a fratello, e sorella, ch'è a dire, che portando la donna o molto, o poca roba, nei casi di morte questa si riduce a cumulo con la facoltà del marito, dividendo il tutto per giusta metà tra chi sopravvive e gli eredi di chi muore, onde ne nasce che passando i beni a diverse donne che si maritano in altri paesi, le case con li terreni del primo marito vanno in precipizio, e perciò in tutta la provincia se ne vedono di queste per le campagne, e per li monti, e li figliuoli se sono molti, restano poveri non avendo che la metà della roba del padre.»75

Nello statuto di Buie, al capitolo 77, è detto:

«Statuimus quod in quolibet matrimonio facto et fiendo, tam in terra quam districtu Bulearum, quilibet ipsorum iugalium esse debeant ut frater, et soror, scilicet comunes in omnibus eorum bonis, mobilibus, et immobilibus, tam dotalicijis quam aduenticijis aut acquirendis per ipsos iugales uel eorum alterum durante eorum matrimonio, secundum consuetudine fratris, et sororis, nisi illud matrimonium factum fuerit sub alijs pactis, et conuentionibus, et sub alia consuetudine contraria predictae nostre consuetudini, per publicum instrumentum.»76

Il capitolo 128 dello statuto fornisce inoltre un elemento che ci porta a supporre «particolare» la consuetudine matrimoniale a Buie:

«Che il Marito e la Moglie veduando habbino solamente il letto col piumazzo.

Statuimo, et ordiniamo, che così il Marito, che la Moglie, il quale, o la quale de cetero, resterano vedova in Buje, et distretto, debbi havere

solamente de beni lor comuni, un letto col piumazzo coltre, e Lenzuoli, se nel tempo della morte di alcun d'essi jugali, haveranno havuto il letto nonostante nessuna consuetudine sinora osservata, la quale consuetudine era tale, che il marito morta la sua Moglie, haveva li Cavalli, e le Arme, et la Moglie morto il Marito haveva le sue vesti, e Gioje, la quale mala et iniqua consuetudine in niun modo tenghi, e vagli, ne possi de cetero osservarsi anzi sia in tutto, e totalmente rivotato.»⁷⁷

Nel capitolo si parla di beni comuni, e non è dato sapere se si intende il cumulo delle proprietà (acquisite prima e dopo il matrimonio) o solo i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio. E comunque significativo il fatto che, ammettendo quale più antico il matrimonio a fratello e sorella, era già stato posto un limite alla successione dei beni comuni, — armi e cavalli per il matrimoniale, «piumazzo e lenzuola», probabilmente nell'intento di arginare il pericoloso e deleterio spezzettamento della proprietà terriera.

Giovanni Levi ha prospettato bene il ruolo svolto dall'istituto della dote nella creazione delle condizioni per la costituzione di una nuova famiglia. Dato che in genere era diffuso l'uso di contrarre matrimonio tra famiglie a livelli pressapoco uguali di ricchezza, ecco come si creavano le basi per la sussistenza della nuova famiglia: prima del matrimonio la donna deve procurarsi un eccedente di «aratorio», per garantire il minimo indispensabile; immediatamente dopo, per una decina d'anni circa, l'attività economica della nuova famiglia è indirizzata all'acquisizione di colture complementari rispetto all'«aratorio»; e poi, con la nascita di figlie da dotare, si verifica una nuova espansione dell'«aratorio». «Queste regole sono tanto più rigide quanto magiore è la dimensione dell'azienda che si costituisce con la dote, quanto più si vuole partire da un livello lontano dal minimo di sussistenza. I casi infatti di dote contenente altre colture sono quelli di maggiore dimensione, e implicano un rapporto più complesso fra azienda originaria e terra che entra nella dote.»⁷⁸

È questo probabilmente il caso di Lucia del q. Mattio di Seruole. La madre le promette in dote «la mittà d'Una Vigna, et oliuari in contra' di Bresaz, la mittà d'Una Vigna in contrà di Castagnari e la mittà d'Un campo contiguo, la mittà delli terreni in contrà di Ceresari pro indiuisa fra m. Bortolo Cerdonio e detta sposa, la mittà degli oliuari in contrà di sotto S. Giacomo, la mittà d'Un orto in contrà di Pillon e un casale poste nella contrada di piazza».⁷⁹ Spesso, invece di terre, la dote era costituita da somme di denaro. Il Tommasini dice che le famiglie di «mediocre condizione civile» davano alle figlie 500 ducati di dote, le più ricche anche sino a 4000 ducati.⁸⁰ Quella più cospicua che compare nel nostro notarile assomma a duecento ducati.⁸¹

Riteniamo così di aver individuato uno dei meccanismi della circolazione di ricchezza nella società buiese della prima metà del secolo XVII.

La proprietà terriera.

La vita a Buie è scandita dalle stagioni e la terra è la principale fonte di sostentamento. Anche se nel caso di un plusprodotto i frutti del suolo possono essere di qualche interesse per un'area geografica più vasta, promuovendo la formazione di nuove categorie sociali (ad esempio i commercianti), la stretta dipendenza dalla produttività agraria contribuisce a tenere saldamente legata la vita di tutti gli abitanti, anche i più abbienti, al mondo rurale. La proprietà fondiaria è quindi di capitale importanza nell'economia della «terra».

La situazione che ci si presenta agli inizi del '600 è già ben strutturata e non possiamo risalire alle origini di essa. Le caratteristiche principali della proprietà sono un estremo frazionamento — in genere l'estensione media è di 2-3 giornate — e la sua distribuzione tra larghe fasce di proprietari. Non si tratta solo di contadini, che si differenziano dal ceto rurale più basso dei senza terra, ma anche commercianti, tagliapietra, marangoni, sarti ed altri mestieranti. Il Tommasini ricorda che «le famiglie che non sono delle prenominate (cioè quelle del consiglio) e veramente in queste famiglie del popolo sono persone più degne, formano il maggior numero di quelle che vivono civilmente, dove quelli del consiglio sono la maggior parte lavoratori della terra». ⁸² Esiste quindi una proprietà non coltivatrice, fatta di «borghesi» e artigiani, che affida la lavorazione o la valorizzazione dei fondi ai contadini, con contratti che regolano queste prestazioni lavorative. Le proprietà, naturalmente, differiscono sia per destinazione culturale che per metodi di conduzione, ma di questo tratteremo più avanti.

Accanto ai possedimenti più antichi (che nelle fonti compaiono come possedimenti ereditari) e quelli di un nascente ceto sociale intermedio, appaiono numerose le proprietà dei «nuovi abitanti», soprattutto slavi del contado, che il Petronio dice «... popoli forti et atti alle fatiche ... si possono dir sian la maggior parte Agricoltori et Arratori della Terra, et perciò habitano le Ville et le Campagne.» ⁸³ Si nota per contro una veloce decadenza delle famiglie di più antica origine. In proposito ancora il Tommasini ricorda la famiglia Manzini che era padrona delle decime di Villanova «la qual (famiglia) doveva già essere in molta considerazione perché raccoglievasi d'ogni cosa, e la villa era più abitata e coltivata. Ora divisa la famiglia in più colonnelli, e così l'entrate tanto diminuite, sono anco essi declinati ad uno stato poco dissimile dal rurale, et offendono l'onorevolezza antica in cui erano i suoi antenati.» ⁸⁴

Ad esclusione delle ville di Tribano e Carsette, la maggior parte dei contadini, sia proprietari che lavoratori salariati senza terra, vive presumibilmente entro la cinta delle mura di Buie, da dove si reca ogni giorno al lavoro.

In mancanza di un quadro statico della proprietà fondiaria (un catasto) si è tentato di definire la struttura della proprietà e i trasferi-

menti di terra utilizzando i volumi notarili di contratti e testamenti che abbracciano gli anni dal 1618 al 1637. In genere sembra che le dimensioni degli appezzamenti non determinino modificazioni nel loro utilizzo culturale. Sia i vigneti che gli arativi o gli arativi vitati vanno tutti, indifferentemente, da un minimo di 1/2 zappador (o mezza giornata) a massimi di 10-15 zappadori (o giornate). Le dimensioni per contro influiscono sui meccanismi di trasferimento: da un lato assistiamo ad una grande mobilità di piccoli appezzamenti, determinata probabilmente dal desiderio di creare proprietà miste (vigneto, aratorio, prato ...) destinate all'autoconsumo, cioè al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia, dall'altro una maggiore immobilità dei possedimenti estesi.

I modi di circolazione del possesso sono sempre citati nelle nostre fonti. Tra i principali vanno annoverate le compra-vendite, le permutate, le donazioni, le doti e, naturalmente, le eredità. Nella tabella che segue sono rappresentati i passaggi di proprietà (eredità escluse) per «pezzi» di terra (aratorio, vigne, terreni con olivi, ecc.) e non per estensione, in quanto non sempre le dimensioni sono citate nei contratti.

	compravendite	divisioni permutate	doti	cessioni
vigne sole, aratorio vitato	34	3	3	2
orto	7		1	
arativi, campi	13	1	1	
pascoli, prati	4			
incolto	5			
olivi + terreno	4	2		

Un argomento da trattare separatamente è poi quello della proprietà fondiaria ecclesiastica. La «terra» di Buie con Toppole, Gradina e Portole è sottoposta alla diocesi di Cittanova. Il capitolo di Buie ha invece sotto di sé le curazie delle ville di Tribano e Carsette, officiate da tre canonici, diventati sei nel 1674. Esaudendo una supplica che gli era stata inoltrata, il vescovo concede a queste ville, nel 1583, un curato proprio. Tribano ottiene così la chiesa di S. Giacomo con il cimitero e la chiesa di S. Pelagio al Paludo e la cura d'anime di tutti gli abitanti di Tribano, Crassizza e Baredine; Carsette ha invece la chiesa di S. Pietro con il cimitero e quella di S. Maria Maddalena del Carso con tutti gli abitanti di questi luoghi.⁸⁵

Il vescovo di Cittanova — che è anche conte di S. Lorenzo di Daila dal 1029 e signore della terra di Umago e possiede inoltre i feudi di S. Giovanni di Daila, Sorbaro, S. Giovanni della Corneta, Gradina, Malcepich, Toppole, Cucciani, Cuberton, Sterna, Oscurus — riscuote le

vigesime a Buie, Portole e S. Lorenzo. Questo diritto di decima o vigesima, in vigore in base a leggi e consuetudini molto antiche, significa in pratica che ogni coltivatore è obbligato a versare al clero una determinata quantità di grani, uva, animali minuti e le primizie del formaggio. L'olio era esente da contributi e succede spesso che molti piantino olivi sui propri fondi per questo motivo. I termini decima o vigesima d'altra parte non vanno intesi nel loro significato letterale. Infatti il 6 novembre 1469, sotto il vescovo Francesco Contarini, patriarca di Venezia, il comune di Buie si obbliga a corrispondere annualmente a titolo di decima alla mensa vescovile il 5% dei grani, del vino e degli agnelli.⁸⁶

La chiesa maggiore di Buie è quella di S. Servolo, situata nella piazza principale. Viene officiata da un pievano e da due canonici eletti dal Consiglio e dal popolo. Ha inoltre un suo mansionario «ballottato dal Consiglio solamente conforme il jus lasciatogli dall'istitutore Bernardi». Le entrate del mansionario derivano da vigne, prati, campi con olivi e da una casa, quelle del pievano e dei canonici dal quartese che veniva sottratto dal cumulo delle decime dovute al vescovo.⁸⁷ La chiesa di S. Servolo possiede dei terreni nella contrada di Crassizza⁸⁸ e raccoglie pure le decime della proprietà di Valentin Fabro situata nella contrada del Carso.⁸⁹ Di altri possedimenti non troviamo traccia nei nostri documenti.

Entro le mura di Buie ci sono ancora tre piccole chiese: la SS. Trinità, Santa Croce (con possedimenti in contrada di S.ta Eufemia) e S. Leonardo. Le prime due sono governate dalle proprie Scuole, la terza dalla famiglia Bicocora.⁹⁰

Fuori delle mura si trovano invece le chiese di S. Martino con il suo cimitero, S. Giacomo (con delle proprietà nella contrada omonima⁹¹) e la Beatissima Vergine Miracolosa, costruita tutta con elemosine. Il 19 marzo 1629 Valentin Testolina, rettore della chiesa, acquista a nome di Nicolò Barbo di Gio.Mattio «cameraro siue gastaldo» della chiesa, un terreno di proprietà di Nicolò Carlini e Piero d'Aless.i, sul quale si dovrà costruire una sacrestia per la chiesa stessa. Il terreno, per il cui acquisto aveva dato licenza il Podestà, ha un'estensione di 1/4 di zappador e viene pagato 44 lire di piccoli.⁹² Questa chiesa, officiata da un cappellano eletto «da chi ha il jus in vita» trae le proprie entrate particolari da campi, case, vigne ed olivi. Ha inoltre un custode secolare, che abita in una casetta vicina, ed un organista.⁹³

L'intero territorio sottoposto alla giurisdizione di Buie è disseminato di altre piccole chiese, tutte con beni stabili. Ognuna di esse è governata dalla propria Scuola o confraternita. Queste confraternite, dette anche fraglie, oltre ad una finalità religiosa hanno anche una funzione sociale e accomunano persone diverse per età e condizione. A Buie è d'uso organizzare dei pranzi per preti, chierici e «fratelli» ad

ogni cambio di gastaldo. Dal Tommasini sappiamo che «soleva la scuola di San Canciano vestir ai poveri ogni anno, ma diminuita d'entrate s'è levato questo buon uso, conservato però quello di far tre solenni pasti all'anno».⁹⁴ A Buie c'è anche un ospedale per i poveri e i sacerdoti, per i quali anche la Scuola di S. Croce «mantiene casa e letto».⁹⁵ Le entrate delle scuole derivano quasi esclusivamente dai lasciti testamentari dei loro «fratelli». In ogni testamento compare infatti una clausola riguardante l'obbligo, non solo per le chiese ma anche per le scuole, di officiare un determinato numero di messe per l'anima del defunto, e a questo fine vengono devolute notevoli somme, specie dai più abbienti. Talvolta si tratta anche di beni stabili.

Nella tabella che segue in appendice sono indicate le proprietà di alcune confraternite desunte dai nostri documenti, con l'indicazione delle entrate per gli anni 1675 e 1741.

Per quanto riguarda il modo di conduzione delle terre, sia quelle delle chiese che delle scuole, sappiamo solo che da alcune di queste proprietà si riscuotevano le decime, ma non siamo in grado di dire se si tratta di terreni concessi in enfiteusi, ad affitto semplice o dati a coltivare per mezzo di contratti di locazione.

All'interno della proprietà ecclesiastica bisogna inoltre fare distinzione tra proprietà fondiaria delle chiese o di altri enti e proprietà personale del clero sia cittadino che del distretto. A questo proposito ecco quanto rivela il nostro volume di contratti:

Il pievano di Buie, Valentin Testolina, acquista, tra l'aprile del 1629 e il maggio del 1630, un pezzo di «prado» in Fernei da Ardiana d'Ambrosi,⁹⁶ un pezzo di vigna in Rossocai da Rocho d'Udene,⁹⁷ il fondo di un pezzo di vigna e «piantade» sempre in Rossocai da Giacomo Corisma⁹⁸ e un pezzo d'orto in contrada di Lama da Gaspare Baicich,⁹⁹ per un valore complessivo di 419 lire.

Mathio Druscovich, pievano di Carsette, acquista da Ivan Simoncich di Tribano un pezzo di vigna di due «zappadori» con quattro olivi e otto alberi di «piantade» situato nella contrada di Battello nella Valle del valore di 93 lire di piccoli.¹⁰⁰

Il S.r.P. Ant.o Fiorini mansionario di Buie concentra invece, a quanto pare, le sue terre in territorio momianese, e precisamente nella contrada di Berda (Collalto). Egli infatti acquista prima un pezzo di terreno in «baredo», con 18 castagni e un pero, per otto ducati¹⁰¹ e quindi permuta una «vaneza d'orto», con una pergola e degli alberi da frutto, con un pezzo di vigna situato sempre nella contrada di Berda.¹⁰²

Resta da dire infine che anche chiese e sacerdoti di altri territori avevano proprietà nella giurisdizione di Buie. Ad esempio la chiesa di S. Gerolamo di Castelvenero possedeva dei terreni in contrada di Vignarese,¹⁰³ e il pievano di Verteneglio, R.do S.r P. Zuanne Zappador aveva una vigna in contrada di Verarda.¹⁰⁴

Modi di circolazione della ricchezza: compravendita, permuta, donazioni, affidamento di animali.

Per avere validità giuridica, anche i contratti di compravendita, permuta o donazione di terreni dovevano essere stipulati di fronte ad un notaio e ad almeno due testimoni come tutti gli altri atti pubblici e privati. Poi la transazione doveva essere resa pubblica, «stridata», dal comandador comunale sulla piazza di Buie dopo «le solennità delle messe» domenicali. Nel caso in cui il trasferimento di proprietà era operato dal marito, il contratto era ritenuto invalido se la moglie non lo confermava, dinanzi al notaio, entro otto giorni.¹⁰⁵ Sia l'acquirente che il venditore si obbligavano inoltre, anche a nome dei propri eredi e successori, a rispettare le norme del contratto impegnandosi «in tutti i propri beni presenti et venturi».

Abbiamo già visto che prevalevano i trasferimenti di terreni vitati. In genere si tratta di appezzamenti ridotti, 1-2 zappadori, 1-2 giornate, per i quali i compratori pagano subito. Rileviamo però numerosi casi di pagamenti rateali, anche per somme esigue. La ricchezza di parte della popolazione è evidente proprio dal numero e dal valore delle proprietà acquistate in «contadi». Un esempio potrebbe essere il caso di Vittoria Bonetti che acquista da Piero d'Alessi un campo di «piantade» con 150 alberi «videgadi» per complessive tre giornate e un pezzo di vigna di nove zappadori e mezzo per 975 lire di piccoli.¹⁰⁶ Vittoria salda immediatamente il debito. Quello di Gielena ved. di Giuri Cassan è invece un caso riferibile all'altra possibilità.¹⁰⁷ La compratrice acquista da Giacomo Balsovich un gelso col terreno pertinente, situato accanto alla sua casa, al prezzo di 20 lire. Non potendo saldare subito il debito Gielena si impegna «sotto obbligazione di tutti i suoi beni» a pagare la somma dovuta entro «la Madonna d'Agosto».

Regole simili erano in vigore anche per le permuta. Questi contratti sancivano uno scambio reciproco di proprietà che nella maggior parte dei casi si equivalevano per valore. Vi sono però delle eccezioni. Ad esempio il 13 gennaio 1630 Christoforo Predonzan cede a Martin e Mattio Chitercich di Crassizza una vigna con olivi e alberi da frutto di 15 zappadori, del valore di 143 ducati.¹⁰⁸ I Chitercich gli danno invece un pezzo di vigna con 29 olivi di nove zappadori e un altro pezzo di vigna con nove alberi di «piantade» di tre zappadori, del valore di 114 ducati. Martin e Mattio promettono di pagare i 29 ducati di cui restano debitori nel modo seguente: nove ducati per le feste di Natale dell'anno 1630, dieci ducati per lo stesso periodo del 1631 e altri dieci ducati entro il Natale del 1632.

La maggior parte dei contratti, sia di compravendita che di permuta, in cui il pagamento non viene effettuato immediatamente, prevede il saldo del debito in occasione di festività religiose, Natale, Pasqua, la Madonna d'Agosto (15-VIII); appena «fenite le stride quiete et tacite»; o in molti casi «quando si farà l'olio» o il vino.

Per determinare il valore della proprietà i contraenti si servivano di stimatori pubblici o privati, «elletti liberamente per vollontà d'ambo le parti». ¹⁰⁹ Questi valutavano le terre in base alle colture presenti sul fondo, alla fertilità del suolo, al numero delle piante legnose (ad es. viti, olivi o alberi da frutto), alla vicinanza al paese, ecc. Non c'era quindi un valore fisso, come appare da varie stime: una vigna di 1 zappador e 1/2 - 12 ducati, una vigna *in baredo* di 1 zappador - 57 lire, una vigna di due zappadori - 64 lire, una vigna di due coredi e mezzo - 66 lire; un orto di tre «vaneze» - 24 lire, un orto di tre «vaneze» - 9 lire e 1/2, un orto di 4 «vaneze» - 28 lire, un orto di 4 «vaneze» - 14 lire.

Qui non sarà superfluo fare un accenno alle monete in uso a Buie nel periodo preso in esame. Naturalmente, come in tutta l'Istria veneta, era in vigore la moneta veneziana e precisamente il ducato e la lira di piccoli. La più usata era la lira di piccoli, probabilmente derivata dalla lira di Carlomagno, che entrata in uso nel X secolo si mantenne fino alla caduta della Repubblica. Veniva designata anche come lira veneta, libra parvorum o denarium parvorum e si divideva in 20 parti dette soldi, ciascun soldo a sua volta in 12 denari piccoli. Se la lira di piccoli era la moneta del traffico minuto, il ducato d'oro invece, in uso dal 1284 alla caduta di Venezia, era la pietra angolare della monetazione veneziana, valutato differentemente, in epoche diverse. Il primo era il ducato a moneta, che equivaleva a 6 lire, ossia a 120 soldi, che venne coniato anche in moneta effettiva, il cosiddetto ducato mozzo. Il secondo era il ducato corrente di 124 soldi che, divenuto ideale per il successivo annullamento di valore dello zecchino, fu tuttavia chiamato ancora per molto tempo ducato d'oro, e fu più tardi realizzato in una grossa moneta d'argento, con il nome di ducato effettivo, senza perdere quello di ducato corrente, rimasto sempre proprio del ducato ideale di conto. Il terzo, il ducato d'oro in oro, era la moneta d'oro reale chiamata ducato. ¹¹⁰

Vari sono i motivi che determinano questi trasferimenti di proprietà. Si può presumere che gli acquisti venissero effettuati per ampliare le possessioni ed accentrarle; per i piccoli proprietari si trattava in genere di acquistare appezzamenti ridotti e di diversa destinazione culturale per la sussistenza delle loro famiglie, e che servivano dunque all'autoconsumo. Le permutate a volte permettevano, in mancanza di denaro liquido, di entrare in possesso di abitazioni in cambio di appezzamenti poco remunerativi o eccedenti. Si acquistavano terre probabilmente anche in periodi in cui le famiglie avevano figlie o figli da dotare.

Tra i motivi che determinano le vendite sembra però di poter individuare, prima fra tutti, la necessità di procurarsi denaro liquido. Un esempio illuminante può essere, ancora, il contratto di compravendita stipulato da Vittoria Bonetti e Piero d'Aless.i. ¹¹¹ Dopo aver venduto delle proprietà e averne ricavato 975 lire, l'Aless.i per rientrare nuovamente in possesso delle sue terre stipula con la Bonetti un con-

tratto di «liuello francabile». Vediamone i termini. L'Aless.i riceve le terre «... per censo, liuello, et annual recognit.ne d lire cinquanta otto soldi dieci in raggìo d sei per cento conforme alle leggi, da esser corisposti per d.o s.r Piero ad'essa s.ra Vittoria d mesi sei, in mesi sei, giusta all'ordinario douendo far il pagam.to della p.a ratta d L 29 s. 5 p li 14 d'Agosto pross.o uent.o, et le altre L 29 s. 5 nel fine degl'altri mesi sei, sino tanto che co' effetto si francarà, qual francat.ne possi egli, è suoi heredi fare in ogni tempo et ad'ogni suo beneplacito, esborsando alla sud.a s.a Vittoria ò tutto il capitale in Una uolta in tanta buona moneta corente, co' la rata di liuello à portione, ò almeno lire 50 p uolta, il che fatto le debbi essere diffalcato il liuello p le med.me L 50, et così sino che effettuiam.te sarà seguita la d.a francat.ne d tutto il capitale anted.o, ad hauer sempre ferme ,et uallide, quelle essequir, et osseuar sotto obligat.ne di tutti loro beni, pnti, et uenturi.»

Un caso particolare di trasferimento di terre è rappresentato dalla cosiddetta «donazione inter vivos». Nel capitolo XXX dello statuto di S. Lorenzo del Pasenatico è detto che «la donatione, che si chiama inter vivos tanto de mobili, come de stabili si deue fare addimandata, et ottenuta licenza dal Preside, ma altrimenti fatta da stimano nulla, e di nessun ualore. Non uogliamo poi che nessuna donatione passi la metà dei beni del donante, ma essa donatione inter uiuos si faccia della mettà de beni di chi dona. Se poi la donatione passa la mettà di chi dona sarrà esso dono iure ipso nullo, benche sia fatto con licenza del Preside.»¹¹²

Lo statuto di Buie non presenta norme al riguardo, ma nei nostri documenti c'è un atto, riguardante la cessione di *tutti* i beni, che contraddice completamente lo statuto di S. Lorenzo. Il 21 dicembre 1629¹¹³ «... personalm.te const.o m. Rocho d'ambrosi q.m Mattio di q.o luoco, il qual uolendo dimostrare il fraternal Amore, et beneuelnza, che hà sempre portato, et porta à m. Zuanne di Ambrosi, suo fratello dicendo non esser stato sodotto, ne sforciato, ma spontaneam.e et liberam.e, per titolo, et nome d donatione, la qual si dice inter uiuos, p se, heredi et succ.i suoi p il tenor dl pnte pub.o Instrom.o hà fatto, et fà libera donat.ne al pred.o m. Zuanne suo frllo iui pnte et p se, heredi ecc. tal donat.ne accettante d tutti gli beni ch'esso costituente s'attroua d sua ragg.ne sop.a q.o terr.o in cad.n luoco dl med.mo essistenti posti fra gli suoi confini, cioè baredi, oiluari, Vigne, x.me, et liuelli co'ogn'altra sua ragg.ne et attione che hà sop.a d.o terr.o ... ad hauer esso s.r Zuanne tener, uender, goder, et alienar /i beni/ med.mi à modo suo, et de suoi heredi liberam.te disponer.»

Quanto all'affidamento degli animali, i nostri contratti non ne parlano, ma presumibilmente, secondo pratiche consuetudinarie, il conferimento delle scorte vive spettava ai coloni, i quali, se non possedevano animali da lavoro erano costretti ad affittarli. Ecco un esempio: il 1 dicembre 1629 Simon Druscovich della villa di Tribano prende in affitto da Giure Sogovich di Crassizza «un manzo di pello bianco di noue

anni inc.a).¹¹⁴ Il contratto, stipulato per cinque anni prevede che Simon debba «seminare ogni anno per d.o tempo stara uno di formento al d.o Sogouich, ò a chi egli ordinerà in terza brasda, cioè far maggiadighe, uoltare, et seminare tanta terra, che possi andar di seminara stara uno uenet.no». Simon dovrà essere avvisato tre giorni prima dell'aratura, ma non presentandosi il Sogouich potrà arare lui «ò rittrouar altra persona à spese del med.mo Druscovich col pagarli, ouero conseguire il pagamento di doppia giornata». Alla fine dei cinque anni il manzo sarà «libero, et assoluto del sud.o Druscouich il quale possi del med.o disporne à suo piacere».

Questo tipo di contratto è molto vantaggioso per il proprietario in quanto il capitale iniziale è soggetto ad un progressivo invecchiamento, ma egli percepisce, durante tutta la durata del contratto, un reddito elevato.

Per gli animali «da frutto» invece, più che la pratica dell'affitto è diffusa la soccida, del resto molto più vantaggiosa, perché in questo caso le bestie sono «suscettibili di accrescimenti e offrono importanti occasioni di guadagno, grazie ai nuovi allievi, al latte, al cacio, alla lana. Al proprietario si rivela quindi opportuno concederle ai contadini nella forma che, in pari tempo, consente a lui stesso di essere direttamente compartecipe dei frutti e degli incrementi.»¹¹⁵ Vediamo alcuni esempi. L'11 settembre 1629¹¹⁶ Rocho Grassetti concede in «soceda» a Miculla di Rado, «nouo habitante sopra il territorio di Umago», «un manzeto d'anni dui di pello bruno, una uacha plaua co'la sua uedella dell'istesso pello, et una uedella d'un anno bruna». Miculla conferisce invece per la sua terza parte, «conforme all'uso et ordinario del paese», «una uacha plaua piena, uechia», e inoltre due ducati. Il contratto stipulato per cinque anni, sempre «al costume solito di questa prouincia», prevede che alla fine della soccida gli animali (con i nuovi nati) siano divisi tra il padrone e il sozzale «per giusta, et dritta mittà». Non si accenna ad altri prodotti (latte, formaggio, burro), ma probabilmente dovevano venir divisi alla stessa maniera. Il sozzale è obbligato «ogni uolta, che nasceranno animali di d.a soceda a uenir à darli in notte al Padrone; ... tenuto ogni uolta che s'ammalasse alcun anemale di uenir à nottificarlo al Padrone; che mentre perisse, ò morisse alcun anemale per causa, ò mal gouerno di d.o sozzale, possi il padrone pagarsi della sua portione sopra gl'altri animali; che no possi il pred.o sozzale senza lic.a del Padrone arrare, ne far arrare alcun anemale della d.a soceda».

Un contratto simile è stipulato il 31 novembre 1629¹¹⁷ dallo stesso Grassetti con Ivanne di Miculla. Gli animali conferiti sono «una uacha rossa, una uedella di un anno, un uedello rosso con stella in fronte e un manzeto d'anni dui.» Ivanne invece mette «in soceda» «una uacha rossa, co' una uedella plaua». Anche in questo caso compaiono gli stessi termini contrattuali, ma qui è esattamente determinata la durata del patto — dal giorno di S. Michele (29 settembre) 1629 al 29 settembre del 1634. Come nel documento precedente si ribadisce che se il

padrone volesse vendere un animale deve prima offrirlo al sozzale, e solo in caso di rifiuto venderlo o «disporne à modo suo».

La conduzione della terra.

Come abbiamo visto esiste una proprietà fondiaria non coltivatrice che affida la lavorazione o la valorizzazione della terra ai contadini. I rapporti che regolano queste prestazioni erano certamente definiti da regole consuetudinarie perché, come vedremo dai documenti del notariato, essi sono vari e differenziati ma non compaiono nello statuto. Tutti i contratti d'affitto o di locazione sono sempre stipulati in presenza del notaio e di due testimoni.

I limiti delle fonti non permettono di stabilire quali siano i patti agrari più caratteristici per la giurisdizione di Buie, né quelli maggiormente in uso. Questa scarsità di dati impedisce così di giungere a conclusioni sufficientemente precise. Concordiamo infatti con il Giorgetti quando afferma che «parlare di tipicità è poi particolarmente pericoloso a proposito dei contratti agrari, perché la loro veste giuridica e il loro contenuto economico sono stati sempre piegati dagli uomini, con fantasia inesauribile, alle esigenze e alle situazioni più disparate, fino a dar vita a forme ibride e particolarmente complesse, attraverso le quali la ricchezza della realtà si prende gioco di ogni schema scolastico.»¹¹⁸

In questa sede ci limiteremo perciò a riassumere i pochi contratti che ci sono pervenuti e ad individuarne il contenuto economico. Il 27 ottobre 1629¹¹⁹ d. Gio. Batta Marani concede a Cosmo Barbo e Cristoforo della Corte da Capodistria «à coltivare, et à goder della mittà» un pezzo di vigna in contrada di Fontana Vidal, un pezzo di vigna «in baredo» in Monzian, un terreno con degli olivi in Scolca, due vigne in Casai e la casa «doue al pnte habita Andrea Cocetich». Il contratto, stipulato *simul et in solidum* dai due affittuari per cinque anni, prevede l'obbligo di «disbaredar essi beni, quelli podare, zapare, et ochare ogni anno durante il suddetto tempo, alle staggioni, et tempi debiti, et ordinarij». Entro tre anni il «baredo» deve essere trasformato in vigna o in «piantade» «come riuscirà più comodo, et utile al Padrone», che in questo modo cerca di ottenere i generi più adeguati al proprio consumo o alla domanda del mercato. Tutti i frutti (ad eccezione delle olive) spetteranno nei primi tre anni ai conduttori, passato questo termine verranno divisi a metà. Il terreno degli olivi invece sarà a completa e libera disposizione dei due coltivatori. Il patto è un bel esempio di «fantasia». Accoglie in se i termini di concessioni pastinato-parzionarie, dato che i coltivatori, dopo aver «disbaredato» il terreno hanno il diritto di fare propri i frutti per i primi tre anni, mentre la divisione a mittà, l'uso della casa e la concessione di scorte (il Marani deve consegnare ai due «quattro stara di mestura da molino») ricalca quelli

della mezzadria. Ma la conduzione mezzadrile è, probabilmente, ancora estranea a quest'area. Infatti i terreni concessi non costituiscono un'unità poderale ma sono solo piantagioni di viti e olivi, con una minima parte di terreno arativo, e anche se ai due viene concesso l'uso di una casa, l'obbligo di risiedere sul fondo non compare. Diverso è anche il contenuto economico di questo contratto dalla mezzadria classica, a causa in primo luogo del rapporto non organico tra i conduttori e il fondo. Non vi abitano stabilmente e non vi ricavano la fonte unica di sussistenza, ma solo un reddito complementare rispetto a quello di altre terre o altre attività non agricole. Estranea alla mezzadria è anche la formula di accettazione delle terre fatta dai due conduttori — *simul et in solidum* — che non impegna tutta la famiglia colonica.

Nicolò Barbo q. Gio.Mattio aveva concesso invece a decima perpetua una vigna in Monzian al q. Simon Cernical. La vigna era pervenuta a Zanin Vechieto Furlan il quale l'aveva lasciata «andar in baredo». Il proprietario stipula perciò un nuovo contratto («rinoua la concessione») con Zanin. In cambio della «giusta, et uera decima dell'uua» il coltivatore deve ridurre in coltura la proprietà e governarla nei tempi debiti all'uso del paese. Oltre all'uva (che Zanin deve portare a casa del padrone) il conducente deve pagare di regalia, ogni anno, «un pollastro buono, et sufficiente».¹²⁰

Un'altra concessione in perpetuo, questa volta un affitto a canone fisso, è quella fatta da Gio. Fr.co Barbo a Paulo Radanich. Il Radanich ottiene tutte le terre incolte e in coltura che il Barbo possiede nella contrada di Crassizza per le quali deve anche versare la decima alla chiesa di S. Servolo, in cambio di un canone annuo di «staroli dui di formento rassadi buono, et sufficiente alla misura di Buie.»¹²¹

Un altro contratto a canone fisso, ora però in denaro, viene stipulato il 6 febbraio 1630 dal s.r. Giacomo Cechini.¹²² Egli concede in affitto a Christoforo della Corte di Capodistria «un horto co' una casa coperta di paglia, co' tutte le raggioni spettanti, et pertinenti al medesimo» e posto nella contrada di Crassizza. A conto della locazione, della durata di cinque anni, il conducente dovrà versare al padrone dell'orto 18 ducati all'anno, mentre i frutti, sia quelli propriamente orticoli che quelli delle viti e degli alberi da frutto, saranno del locatore.

Sull'esempio dei normali affitti semplici anche questo non prevede nessun limite all'attività del contadino. Al proprietario si garantisce solamente che le caratteristiche del fondo non verranno modificate («che no possi detto locator seminar biaue d'alcuna sorte nel pred.o Horto») e che la sua proprietà dovrà essere sempre «ben gouernata». Le eventuali migliorie convenute — in questo caso l'impianto di altre viti e di alberi da frutto, la costruzione, entro un anno, di un'altra casa coperta di paglia «con le muraglie attorno di muro secho», la fabbricazione di muri o «salizi» nell'orto — saranno fatte dal locatore a spese del proprietario o a conto dell'affitto. Lo stesso Cechini è obbligato a fare, a proprie spese, durante il primo anno, «il serraglio di d.o Horto, senza palli, cioè de spini ligati con Venchi».

Tutti questi contratti prevedono anche l'obbligo sia per il concedente che per i locatori di rispettare i patti, impegnandoli «nei loro beni pnti, et uenturi». È contemplata la facoltà per i proprietari di togliere le terre concesse in caso di morosità, ma c'è da supporre che, almeno in periodi in cui l'affluenza di coloni è debole, la clausola non venga messa in pratica, specialmente se il ritardo è dovuto a cattive annate, perché il proprietario rischia di trovarsi con un fondo privo di locatore e senza la possibilità di ricavarne una rendita o ottenere l'estinzione del debito al successivo raccolto.

Il paesaggio agrario.

Abbarbicata in cima ad un colle a 194 metri d'altezza,¹²³ Buie domina la sua giurisdizione, un susseguirsi di alture e di valli «parte abitate, parte coltivate, e parte coperte di cespugli, sassi, e deserte»,¹²⁴ di cui fanno parte le due ville di Tribano e Carsette, alcune stanzie e un gran numero di contrade, che nelle nostre fonti sono puntualmente citate dal notaio.¹²⁵

La «terra» di Buie è situata nella zona mediana (detta anche subocrina o pedemontana) dell'Istria, che partendo dal Golfo di Trieste si estende sino all'Arsa, passando sotto il Monte Maggiore e i Monti della Vena. È una zona arenaceo-marnosa, prevalentemente collinosa, interrotta da ampie vallate tortuose — quelle del Risano, della Dragogna, della Brazzana e del Quietto. Una vasta piana di suolo calcareo del cretaceo, il cosiddetto Carso di Buie, meno fertile e sprovvisto di acque superficiali divide diagonalmente questa zona. Il terreno in genere, a parte la contrada di Crassizza, non è molto fertile, è poco acido e povero di humus. Sotto la pioggia lo strato superficiale si scioglie ma non assorbe l'acqua, al sole si inaridisce e si screpola, ed è continuamente sottoposto ad intensa erosione. Anche le condizioni climatiche e orografiche determinano scarsità d'acqua. I periodi di siccità sono a volte interrotti da violenti temporali che recano ancora più danno per le grandinate che li accompagnano. In primavera la zona è anche soggetta a brinate che danneggiano le viti e gli alberi da frutto.¹²⁶

«Le paysage rural est la forme qu'au cours de ses activités agricoles, et pour les mener à bien, l'homme imprime au paysage naturel de manière consciente et systématique»,¹²⁷ e il paesaggio su cui spazia Buie nel '600 è quello tipico degli abitati posti in collina: «gli orti stanno sotto le mura, oltre la cerchia di essi sono le vigne e le terre da grano in produzione, più oltre ancora è la fascia dei pastini, cioè delle vigne e terreculte in formazione, e infine la selva guardata e ghiffata dove pascolano gli animali della comunità e quelli dei forestieri ai quali è concesso, a pagamento, il diritto di pascolo». ¹²⁸ I contadini sono costretti ad intensa attività per promuovere la fertilità del suolo, in particolare «con delle opere per riparare i terreni dalle acque e tenere

scaglionati più o meno i fondi declivi». ¹²⁹ I *piai*, cioè i pendii più dolci, sono le parti più pregiate del territorio perché meno soggette al dilavamento o al ristagno delle acque, mentre nelle zone ripide è tutto un susseguirsi di ripiani digradanti, le terrazze, o meglio ciglioni più o meno larghi, sorretti da muriccioli di pietra, da «serragli di spini» o dalla cotica erbosa.

a) *La vite*. Questa terra povera porta quella che è la ricchezza precipua di Buie. Che la coltura predominante sia la vite è confermato non solo dai nostri documenti, ma anche da altre fonti coeve. ¹³⁰ Su 38 contratti ben 28 riguardano compravendite o permutate di vigne, distribuite in quasi tutte le contrade. In genere si tratta di piccoli appezzamenti: un pezzo, una porzione, un coredo, un pezzo di coredo, che testimoniano di un ambiente rurale diviso in piccole e piccolissime unità fondiari. Nelle varie transazioni sono indicate quasi sempre anche le dimensioni delle vigne espresse in «zappadori», ¹³¹ se si tratta di vigne in coltura specializzata o sistemate in pendio, dove appunto si era costretti ad usare le zappe. Se le vigne sono invece in coltura promiscua, associate cioè a granaglie, che venivano seminate tra i filari, le estensioni si misurano in «giornate d'arrar», corrispondenti a circa 0,25 ettari. ¹³² Esistono in questo periodo due tipi di vigne: le vigne basse, di antica tradizione, e le vigne a «piantada» o «in braida», ¹³³ cioè viti a tralcio lungo, maritate a sostegni vivi o morti, affermatesi ancora in epoca etrusca ¹³⁴ ed introdotte per la prima volta in territorio buiese dai monaci cassinesi di S. Pietro in Montrino. ¹³⁵ Che la tradizione, specialmente in agricoltura sia dura a morire è confermato anche dal perdurare delle vigne basse, nonostante la minor convenienza — richiedono infatti più fatica e sono più esposte ai danni provocati dagli animali e dalle brinate. Se diamo uno sguardo ai nostri contratti vedremo che il loro numero è ancora preponderante. In genere delle vigne che sono oggetto di trasferimenti sono indicate sempre le dimensioni (in zappadori o giornate), il loro valore e tutti i corredi presenti in esse — olivi, alberi da frutto e gli alberi videgadi o alberi di piantade (cioè i sostegni delle viti). Se questi non sono indicati c'è da supporre che si tratti di vigne basse, e su 28 contratti solo 5 citano le piantade. Ma il problema d'interpretazione che ci si pone non è facilmente risolvibile perché a volte anche gli olivi fanno da sostegno alle viti e come supporti si usano pure gli alberi da frutto e i pali (in genere di legno d'olmo di cui la «terra» è molto ricca).

Le pratiche della viticoltura hanno raggiunto livelli abbastanza elevati. Il Tommasini ci dà una descrizione dettagliata del modo in cui venivano governate le viti. Quelle basse si zappano tre volte all'anno, verso la fine di dicembre, in aprile e ai primi di luglio. Questa terza zappatura «che chiamano occare, e questo fa ingrossare le uve, e crescer i capi delle vigne» viene fatta solo dai piranesi e dai buiesi. Negli altri luoghi dell'Istria si zappano due volte, a maggio e a luglio, mentre «li poveri agricoltori una sola». ¹³⁶ Nei nostri contratti di locazione viene

puntualmente ordinato ai conduttori di «podare, zapare, et ochare¹³⁷ ogni anno dette vigne, alle stagioni, et tempi debiti, et ordinarij»¹³⁸ e di «arfoszarle¹³⁹ nel modo che le venirà ordinato dal Padrone».¹⁴⁰ Le vigne a piantada invece si zappano solo a marzo, prima di seminare il grano tra i filari.¹⁴¹ Queste producono per lo più uve nere da cui si ottiene il refosco o «terran grande». Le viti basse producono vini bianchi di cui Buie «porta il vanto» e «se fossero vendemmiate le uve più tardi, quando son ben mature, sariano dolci e li primi del paese».¹⁴² Purtroppo non ci è dato sapere il motivo di questa raccolta anticipata, ad ogni modo più che un'imposizione a favore di altre terre ci sembra una misura dettata dalla necessità di proteggere l'uva dal freddo e dalle brinate.

Sul modo di fare il vino ci viene di nuovo in aiuto il Tommasini. Egli afferma che in tutta la provincia in genere non si usa l'acqua. «Alcuni, levata l'uva dalle vigne l'ottobre, la lasciano nei tinazzi, e la mattina cavano il mosto, e questo pongono nelle botti; sopra le raspe gettano dell'acqua, e fanno il secondo vino, detto zonta da loro.»¹⁴³ Le zonte sono il vino dei poveri, che diventa buonissimo aceto in primavera, specialmente a Buie e ad Isola, probabilmente a causa dell'acqua. Un'altra particolarità di Buie è la produzione di «moscato gentile». Raccolta l'uva la si pone per qualche giorno su una tavola o sulla paglia, viene quindi «spremuta ... e con le sue raspe fanno uno coperta al vino bianco, e lo lasciano bollire poco, come un giorno e mezzo.»¹⁴⁴ Il vino viene ad acquistare l'odore e la soavità di moscato. A Buie se ne produce una barilla ogni dodici barille di vino.¹⁴⁵

Il vino costituisce la produzione principale — in certe annate si arriva a produrne sino a 6000 orne¹⁴⁶ — ed è anche la maggior fonte di ricchezza, e di commercio. «Vengono li Cranzi a portarli [i vini] verso Lubiana, e nel Cragno; riescono portandoli sui monti, ma perdono quando si portano verso il mare e così portati a Venezia non riescono se non li moscati, e bisogna portarli subito fatti, e non aspettar la primavera.»¹⁴⁷ Nel 1620 si pagava alla Serenissima un dazio di 10 soldi «per orna di vino per terre aliene» (326 lire l'anno).¹⁴⁸ Oltre che verso il Cragno e il Friuli il vino viene esportato a Venezia. Da Buie viene portato a dorso di mulo sino ai porti delle giurisdizioni di Pirano, Citanova e Umago. Nel 1608, avendo i podestà di questi luoghi impedito «a quei di Buggie» di caricare nei loro porti «vini, ogli ed altri prodotti» il senato ordina «che tale proibizione non possa in avvenire essere rinnovata».¹⁴⁹

La misura per il vino oltre alla quarta (20,80 litri) è l'orna, corrispondente a 56,80 litri, che nell'agosto del 1629 ha il valore di un ducato.¹⁵⁰

b) *L'olivo*. Anche gli olivi, come già la vite, danno un'impronta caratteristica al paesaggio buiese. In 18 contratti su 28 si accompagnano alla coltura della vite, in altri 4 invece si parla di olivi soli «col terreno pertinente ad essi». Sempre il Tommasini ci fornisce indicazioni sul

governo di queste piante: «Si levano i rami secchi, e si tagliano i rami più folti; poi si curano dalle polle sino al piede, e si cavano quei solchi vecchi dalle radici, e scoperto pongono un poco di letame, ovver terra nova in alcuni luoghi magri. Li zappano intorno da febbraio sino maggio, e poi arano tutto il luogo, ovver campo ove sono piantati. In alcune parti, e da diligenti, come Piranesi, Buiesi e Capresani, la seconda volta li zappano.»¹⁵¹ Le olive si raccolgono da S. Caterina (25 novembre) sino alla fine di dicembre e certe volte, per la gran quantità di frutti, sino a marzo.¹⁵² L'olio, buonissimo, è la seconda ricchezza del territorio. Preferendo Venezia l'olio pugliese, quelli di Buie lo esportano per la maggior parte nel Friuli, ma lo vendono anche in territorio austriaco. Il 20 marzo 1637 «vista l'istanza dei poveri sudditi di Buie di poter vendere vino ed olio ai Cranzi» il senato «concede loro di vendere gli ogli, che nascono nel loro territorio e che sovrabbondanti, ai confinanti arciducali col pagamento del dazio di soldi due per lira.»¹⁵³ Non va dimenticata l'importanza dell'olio come alimento, in quanto procura i grassi che in altri luoghi venivano forniti solo da prodotti animali.

Gli olivi si vendono a piedi¹⁵⁴ (*predi* nelle nostre fonti), l'olio invece a libbre - 100 libbre formavano una barilla (64,38 l), mentre a Buie la barilla era formata da 105 libbre «che con quelle cinque intendono pagar la condotta alli porti»¹⁵⁵ — e miri, una misura per liquidi, usata prevalentemente nel commercio dell'olio, corrispondente a 25 libbre grosse venete e a un peso di libbre 31 e 1/4.¹⁵⁶ Ogni produttore d'olio deve pagare il dazio al comune. Nello statuto di Buie è detto che «... qualunque farà far oglio, sia tenuto e debbi dar al Daciario del Torchio per ogni centenaro, e lire otto d'oglio, dieci lire d'oglio, e le spese alli Torchieri...».¹⁵⁷

Un accenno ancora al valore degli olivi. Aurelio Migaso Furlano possiede «un troppo d'oliui di predi sie col terreno pertinente ad essi» del valore di 23 ducati e mezzo;¹⁵⁸ Bernardo Furlano ha invece 16 olivi, sempre col terreno, che valgono 106 lire. Le olive raccolte da questi 16 «oliuari» hanno un valore di 6 lire.¹⁵⁹

c) *I grani*. Per sfruttare ogni palmo di terreno fertile, le viti, gli olivi e gli alberi da frutto vengono piantati, là dove è possibile, anche nei campi di grano. La coltura promiscua, oltre ad attenuare la carenza di humus, si adegua alla variabilità dei terreni anche su aree ristrette e serve a fronteggiare l'incostanza del clima.

I seminativi veri e propri, almeno da quanto traspare dai nostri documenti, sono pochi. Solo in 4 casi si parla di campi, per un'estensione complessiva di 12 giornate e mezza. Qui si pone un altro problema interpretativo — accanto ai campi in due contratti appare il termine «terra aratiua». Secondo Elisabetta Insabato¹⁶⁰ «il primo [termine] probabilmente si riferisce alla disponibilità della terra, alla sua potenzialità per un certo tipo di coltura, quella seminativa, che non è solo naturale, ma confermata da una certa consuetudine al lavoro agricolo dell'uomo; l'altro termine si riferisce alla terra campiva, già mes-

sa in condizione di essere sottoposta a ... cicli di aratura e lavori affini». Una conferma a queste deduzioni la troviamo anche negli atti: in due occasioni vengono permutati «un campo aratiuo et parte boschivo» e un «campo aratiuo».

La produzione di frumento è minima, «tanto che non può alimentare gli stessi popoli»¹⁶¹ e perciò deve essere sostenuta dall'importazione, sia dal Friuli che da Pinguente. La *yield ratio*, o tasso di rendimento, è sicuramente molto bassa, ma non è possibile individuare il rapporto esistente tra produzione ed estensione delle terre da grano e neppure la quantità di seme necessaria per unità di superficie.

Scarsi sono anche i dati sulle altre biade coltivate. Esse compaiono solo nei testamenti, come parte dei prodotti che devono essere devoluti ai poveri o alle chiese «in remission de' peccati» dei testatori. Si seminano, oltre alla segale, più adatta del frumento ai terreni poveri, il sorgo e la spelta (pira), mentre il Tommasini parla anche di orzo e pochi legumi.

La misura di capacità degli aridi è lo staro, corrispondente a 83 litri, che si divide in quattro quarte. Il valore di uno staro di mestura è di 10 lire.¹⁶²

Una delle poche località senza fondaco è proprio Buie, dove però «senza alcuna provvisione, per ordinario non manca mai farina, nè pane a prezzo conveniente, e che corre negli altri luoghi, benché così all'entrata, che all'uscita de' grani, farine, e pane abbia ognuno piena libertà, ne' vi sia regola, ovver proibizione, anzi molte volte provvede di bel pane i luoghi vicini.»¹⁶³ È questo un altro problema di difficile soluzione. Come mai questa libertà nel commercio del grano?

Nei contratti di locazione non compaiono clausole che illustrino i metodi di coltivazione e l'avvicendamento dei campi. Abbiamo trovato solo un accenno alle opere che deve prestare un contadino in cambio dell'affitto di un manzo, «far maggiadighe, seminare».¹⁶⁴ Nessun accenno agli aratri. Solo in una stima di beni compaiono «una zappa e una manera». Forse nelle zone più impervie «seminano con li zopponi li grani, e legumi»¹⁶⁵ e le zappe sono certamente gli strumenti più usati nel governo delle vigne. Dal Tommasini sappiamo che in Istria si lavora «con li bovi uniti a un legno rozzo, che serve per giogo, qual ha un legno lungo detto mangolino col ferro di un'ala sola per rivolger li terreni. Li bovi non hanno alla testa correggie o corde per esser guidati dal bifolco».¹⁶⁶

«Vi sono poi le piovine in quatro bovi et hanno li versuri le ruote, come in lombardia: solo è diverso, ch'el vomere ha un'ala sola».¹⁶⁷ Probabilmente, data anche la natura del suolo, a Buie è più usato l'aratro leggero, senza ruote, che si limita a scalfire la superficie del terreno («arano la terra non molto profondo e malamente») ¹⁶⁸ e che necessita di una minima potenza di tiro. Il territorio di Buie è povero di bestiame e dato che questo tipo di aratro richiede soltanto una coppia di buoi, ciò costituisce un notevole vantaggio. Inoltre la semplicità di costruzione permette anche ai contadini più poveri di possedere un proprio strumento di lavoro. Un ultimo vantaggio è la facilità di trasporto:

in un territorio come quello di Buie, disseminato di appezzamenti sparsi e prevalentemente in collina, può venir usato in luoghi che sarebbero inaccessibili ad attrezzi più ingombranti.

d) *Altre colture.* A ridosso delle mura, fuori della terra, troviamo gli orti «dei terrazzani con seraglie di spine per l'angustia del luogo, non essendo possibile farle dentro».¹⁶⁹ Negli orti non si piantano insalate, ma solo verze e scalogne che si mangiano d'estate, ed anche qui compare puntualmente la vite, a pergola oppure associata a qualche albero da frutto. Gli «arbori fruttiferi» o «frutteri» non sono molti nel territorio che pure si presterebbe ad una loro coltivazione intensiva. Isolati nei documenti gli accenni a *morari, mandolari, pomari, perari, armellinari, nogare*. In genere si evita di piantarli e, dice il Tommasini, «anzi li tagliano li piantati, perché col rubar i frutti gli sono involate le vigne, ed i campi, il che è causato anco dalla trascuraggine dei guardiani detti saltari i quali si fanno per rotolo, e benché siino obbligati dimorare nelle contrade di fuori, dimorano sempre nella terra, e lasciano andar a male il territorio, e perciò son pochi frutti, ma gliene somministrano i luoghi vicini.»¹⁷⁰ Più numerosi sono forse i castagni (da cui deriva anche il nome di una contrada); essi infatti oltre a produrre un frutto prezioso, necessitano di scarse cure e si adattano a qualsiasi terreno. Contribuiscono inoltre ad arricchire i terreni di pascolo ed il loro legno è molto adatto alla costruzione di botti. Diversi gli accenni ai «ficari» di mediocre qualità e sempre il Tommasini ci dice che «li mettono sotto li porci, e li battono dagli arbori avanti che siino maturi...; ed il simile fanno degli altri frutti che sono in campagna, onde molti cavano li frutteri dalle loro vigne per il danno che vien fatto in quelle nel rubar li frutti.»¹⁷¹

Una parte del territorio è ancora «in baredo», cioè incolta, a conferma non solo di una realtà agraria ancora in sviluppo, ma anche delle difficoltà di ripresa dopo le guerre e le epidemie. Notevole è il numero dei *baredi* che compaiono negli atti, oltre che come oggetto di transazione anche quali confini di terre in coltura. È in atto però un rimarcabile movimento di messa a coltura di questi spazi incolti (nelle locazioni compare di frequente l'obbligo di *disbaredar* le proprietà), confermato dalla presenza di molti *pasteni* (dall'attrezzo biforcuto che i romani chiamavano *pastinum*) e che sono indizio di terre recuperate col dissodamento e il diboscamento per l'attivazione di nuove vigne o per la coltura del grano.¹⁷²

e) *Allevamento e pastorizia.* Determinato dal bisogno alimentare e favorito dall'abbondanza di boschi, l'allevamento è abbastanza sviluppato. Gli animali grossi sono generalmente tenuti giorno e notte nella foresta;¹⁷³ pochi gli accenni a stalle, *tigor, casali*.¹⁷⁴ I bovini che si allevano (*vache, manzetti, uedelli*) sono sia da carne che da lavoro, relativamente pochi però rispetto ad altre parti dell'Istria. Notizie relative al loro numero si possono ricavare dagli obblighi della *carattada*¹⁷⁵ do-

vuti alla Serenissima per il trasporto, con buoi appunto, del legname da costruzione destinato a Venezia, verso i punti d'imbarco sulla costa.

anno	1542	1552	1560	1660 ¹⁷⁶
n.o buoi	195	195	209	95

Cavalli ed asini sono rari e servono soprattutto per il trasporto. Notevole il loro valore: 28 ducati per un cavallo,¹⁷⁷ 10 per un asino.¹⁷⁸

Tra gli animali minuti, oltre al pollame, c'è gran copia di capretti, castrati, agnelli, e pecorini. Le pecore, tosate due volte all'anno, in aprile e a S. Michele, forniscono la lana che le donne filano e da cui traggono *rasse* e *grisi*, tessuti grezzi destinati all'abbigliamento delle popolazioni più povere.

D'inverno calano dal Cragno molti pastori con le loro greggi che pagano l'erbatico al comune per il diritto di pascolo. E ancora lontano il tempo in cui il pascolo di bestie minute (soprattutto capre) sarà avversato e questa limitazione considerata il presupposto indispensabile per la conservazione dei boschi.¹⁷⁹

Lo statuto di Buie prevede pene severe per i danni dati alle colture:

«Siquis facerit dannum in vinea, campo seu terra alterius, videlicet sappando, arando uel incidendo de, et in terra alterius uel aliter de-uastando, emendet, et satisfaciat domino rei totum dannum in duplo, et componat comuni libras quatuor paruorum»¹⁸⁰

«Nulla persona, cuiusuis status, et sexus existat, audeat facere herbam in pratis uel uineis seu ortis alterius uel campis seminatis, sub pena soluendi soldos decem comuni, soldos decem domino (L. 8) rei, et decem soldos accusatori, et satisfaciat dannum domino rei, et quelibet accusare possit, tam super suo quam alieno danno, et eius accusa ualeat cum sacramento, et sine testibus».¹⁸¹

«Similmente statuimo et ordiniamo, che qualunque persona, la quale farà danno nei lavorieri, e possessioni d'alcuno con bovi, cavalli, asini, pecore, o altri animali di qual si voglia sorte, uno ovvero più, sarà accusato, pagar debbi per nome di pena lire tre di picc. delle quali habbi la accusata soldi 20, e soldi vinti al patron della possessione, et altri soldi vinti al Comun di Buje, niente di meno il dannificator paghi tutto il danno al patiente secondo le relation delli stimadori de Comun, e sia creduta al giuramento de l'accusator».¹⁸²

f) *Caratteristiche dell'insediamento.* La massiccia frammentazione delle proprietà fondiarie pone seri ostacoli all'appoderamento e rileviamo quindi pochi accenni a case sui fondi. In genere si tratta di costruzioni misere, coperte di paglia, e non è certo che servissero da abitazione. Un altro elemento che depone a favore della tesi di una fascia di proprietari (sia coltivatori diretti che non) e anche contadini senza terra abitanti in città è dato, come abbiamo già visto, dalla presenza

a Buie di *saltari*, cioè in pratica guardiani dei campi, che non sarebbero stati necessari nel caso i contadini avessero avuto residenza stabile sui fondi.

Agricoltura e alimentazione.

I limiti delle nostre fonti riguardano anche un altro aspetto fondamentale della vita nella terra. Gli unici dati sulle abitudini alimentari della popolazione sono quelli inerenti i lasciti testamentari e da essi vediamo che anche a Buie l'alimento base è il pane, sia di frumento che di *mestura* (un miscuglio di cereali diversi che danno un pane di qualità inferiore). Il Tommasini dice che «mangiano pane di formento sin che ne hanno, avendone assai poco, e al quale suppliscono con quello di segala, d'orzo, di pira, di sorgo, di sarasino, facendo li pani rotondi».¹⁸³

Sembra accertato che in genere la popolazione si nutra peggio nel primo Seicento che in epoche anteriori, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi dei viveri, al quale non corrisponde un adeguato aumento dei salari.¹⁸⁴ E dal costo dei cereali dipendono anche i prezzi di affitto e di acquisto delle terre. Il fenomeno, di portata europea, fa sì che si arrivi ad una realtà assurda, nella quale i più abbienti mangiano pane bianco e legumi, i poveri carne e prodotti animali.¹⁸⁵ Gli animali, maiali, pecore o bovini (in determinati periodi di bisogno anche quelli da lavoro!) vengono uccisi d'inverno, quando il nutrimento comincia a scarseggiare. La loro carne, salata o affumicata, serve da cibo in estate. I prosciutti si fanno senza lardo, che compensa la poca disponibilità di olio in annate magre. Si beve molto latte «ma non sanno far formaggio né burro che stii bene».¹⁸⁶ Ai fini alimentari non sono da trascurare neanche i prodotti della caccia (su quel di Buie si arriva a cacciare 40.000 tordi all'anno¹⁸⁷), del bosco e del fiume Quieto.¹⁸⁸

Conclusione.

Benché dalle nostre fonti non sia possibile seguirlo, sembra che l'andamento economico della «terra» di Buie sia, anche nella prima metà del Seicento, quello generale dell'Istria veneta.

Se il generale stato di deperimento determinatosi particolarmente in seguito alla guerra di Gradisca, va pian piano attenuandosi nel decennio successivo, ricompare puntualmente dopo le nuove distruzioni provocate dalla peste del 1648-49. La penuria di cibo e le precarie condizioni di vita fanno sì che i contadini siano i primi ad esserne travolti.

Le contrazioni demografiche che si determinano vengono in parte arginate dalla politica colonizzatrice di Venezia che, come in periodi precedenti, favorisce forti immigrazioni, mediante la cessione in ter-

mini molto vantaggiosi di terre «vuote» da coltivare. Ma la povertà della provincia permane «perché tutta la parte montuosa, ch'è la maggiore, non fa grani se non per la metà dell'anno [e non bisogna dimenticare le basse rese cerealicole] onde li poveri contadini s'indebitano, e vendono i loro beni avanti, restando il più delle volte senza pane e vino, e così muoiono talora in miseria, senza poter aver da alimentarsi». Si esasperano le possibilità delle terre, ma l'uso irrazionale del territorio — non si pensa che a svellere i boschi per creare nuovi campi arativi in mezzo ai sassi, che daranno poi magri raccolti — non solleva i contadini dall'indigenza, anzi turba profondamente il paesaggio con conseguenze che si trascinano per secoli, fino ai nostri giorni.

Tutti i nostri contratti riguardanti la conduzione della terra sono stipulati per piccoli appezzamenti (nella gran parte vitati), e ci presentano la giurisdizione di Buie come un territorio disseminato di molte piccole unità fondiari disperse o collegate fra loro solo in modo precario (anche se si nota la tendenza alla concentrazione delle proprietà in un'area circoscritta), con un processo di appoderamento che è nella fase iniziale (pochi come abbiamo visto gli accenni a case sul fondo e nessun obbligo per gli affittuali di risiedervi). Di conseguenza la popolazione contadina risiede entro le mura o in abitazioni riunite a gruppi (le ville), manca un vero e proprio podere che unisca in un solo corpo tutta la proprietà. Le notevoli distanze che separano i fondi, un tradizionalismo acuto e soprattutto un basso livello di tecniche agrarie, sono le caratteristiche principali dell'economia di Buie. Vediamo a questo proposito la relazione inviata al senato nel 1598 dal podestà e capitano di Capodistria, Francesco Sagredo. Riferendosi all'Istria tutta, ma l'esempio vale anche per Buie, egli dichiara che «... la causa che questo territorio suo facci poche biade, è buona parte per esser quasi tutto montuoso, et sterile, ma anco perché atendono gli abitanti à piantar et governar alcune vigne basse che chiamano in loro lingua postenadi, et a queste atendono tutto il tempo dell'anno che non vogliono ne possono attender ad altro, et questo effetto patisse buona parte della Provincia dell'Istria, et chi volesse remediare gli bisognerebbe far una provision simile a quella che fu fatta nel Regno de Candia, con dar autorità ad un suo rapresentante, che cavalcando per quella, per tutto dove fusse vide basse, et fusse buono per arar, et seminar, facesse quelle spianar; proibendo per l'avvenire che alcuno non potesse piantar altra sorte di Vide, che vide alte, perché al sicuro si venirebbe a cavar da quella provincia formenti et altre biade che non solo basteria per il vivere di quella, ma anco potria somministrare ad altri luoghi...».¹⁸⁹

In effetti vino e olio sono i prodotti principali e più abbondanti della terra. Come si è visto vengono in gran parte esportati e quindi l'economia non pare di semplice sussistenza, almeno non del tutto. Però questa ristrettezza di offerta praticamente unica, limitata all'uva, determina una forte prevalenza di prodotti da acquistare; per non parlare degli strati più poveri della popolazione che producono vini od oli solo per il proprio consumo familiare. Dovrà perciò essere individuata

in questa ristrettezza una delle cause della pretesa «povertà» della terra di Buie, alla quale non solo si concede di vendere olio e vino ai «Cranzi», ma che viene anche esentata dall'annuale visita dei Capitani di Raspo e di Capodistria, nel 1578, forse perché la Comunità non è in grado di provvedere al loro sostentamento.¹⁹⁰

Le tecniche agrarie sono ad un livello molto basso. Abbiamo visto che, anche a causa della natura del suolo, predomina la zappa, con conseguente notevole dispendio di energie. Sull'avvicendamento delle colture non abbiamo dati ma probabilmente non esiste una rotazione regolare e spesso le colture si ripetono sullo stesso terreno. Non abbiamo dati neppure sulla coltura del prato artificiale (con ciò non è detto che non ci sia), ma predomina comunque il prato-pascolo albe-rato. Dato il diffuso costume di tenere gli animali alla foresta notte e giorno manca assai il letame e quel poco che si riesce a raccoglierne viene usato per le viti e gli olivi e non per i grani.

Un più razionale sfruttamento della terra con nuovi indirizzi culturali probabilmente è ostacolato pure dalla lontananza delle terre coltivate dagli abitati. Il territorio di Buie potrebbe, ad esempio, essere adibito a una maggior coltivazione di alberi da frutto; ma, a parte una scarsa preparazione tecnico-economica al riguardo, i contadini sono a ciò dissuasi dal timore di venir derubati dei frutti del proprio lavoro.

Ma, nonostante tutto, appare dai documenti esaminati, pure un notevole grado di vitalità e vivacità in questa società buiese; era forse la miglior garanzia di un futuro diverso.

NOTE AL TESTO:

¹ Desidero ringraziare per l'incoraggiamento e i consigli che mi hanno dato i proff. Ignacij Voje e Ferdo Gestrin dell'Università di Lubiana e il prof. Elio Apih dell'Università di Trieste. Ringrazio anche, per la collaborazione che ho avuto, il prof. Jakov Jelinič e il personale dell'Archivio storico di Pisino.

² Archivio storico di Pisino (Historijski Arhiv, Pazin) (in seguito ASP), Fondo cancelleria Cittanova, Notaio Antonio Barbo «Secondo minutarlo instrumenti» (in seguito MI), 1628-1630, n. 46-A-9-3, e «Minutarlo testamenti» (in seguito MT), 1618-1620, n. 46-A-9-4.

³ C. DE FRANCESCHI, *L'Istria, note storiche*, Parenzo 1879, p. 380.

⁴ P. KANDLER, *Statuto municipale di Buie*, in *L'Istria*, a. V, Trieste 1850, n. 38-40.

⁵ G. F. TOMMASINI, *Commentari storico-geografici della provincia dell'Istria* (1646), in *Archeografo Triestino* (in seguito AT), vol. IV, Trieste 1837. Sul Tommasini, che dimorò qualche tempo a Buie, cfr. ora G. TREBBI, *La chiesa e le campagne dell'Istria negli scritti di G. F. Tommasini (1595-1655) vescovo di Cittanova e corografo*, in *Quaderni giuliano di storia*, a. I, n. 1, Trieste giugno 1980.

⁶ P. KANDLER, *Codice diplomatico istriano*, 18 novembre 1102. Nei nostri documenti compare sempre il termine *Buie*. Per le diverse forme e le probabili origini del nome vedi G. GRAVISI, *Toponomastica del comune di Buie d'Istria*, in *Atti Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* (in seguito AMSI), vol. XLIX, 1939, pp. 159-160; e G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 294-295.

⁷ Cfr. C. MARCHESETTI, *I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia*, in *Atti del Museo civico di Storia naturale*, Trieste 1903, p. 93.

⁸ Cfr. G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 296-297.

⁹ Il patriarca Volchero (1204-1218) ricevette nel 1209 da Ottone IV il Marchesato d'Istria.

¹⁰ Per le questioni di confine tra Buie e i comuni vicini vedi L. PARENTIN, *Cittanova d'Istria*, Collana studi istriani del centro culturale «Gian Rinaldo Carli», Trieste 1974, p. 52; G. VESNAVER, *Grisignana d'Istria. Notizie storiche*, AMSI, vol. III, fasc. 3-4, 1887, pp. 323-327; C. DE FRANCESCHI, *Studio critico sull'istrumento della pretesa reambulazione di confini del 5 maggio del 1325 Indizione VIII tra il Patriarca di Aquileia Raimondo della Torre col mezzo del suo Marchese d'Istria Guglielmo di Cividale, il conte di Pisino Alberto II di Gorizia ed Istria, ed i Veneziani*, in AT, n.s., vol. XI, 1885, pp. 110 e segg.

¹¹ Cfr. per questo periodo della storia istriana, C. DE FRANCESCHI, *L'Istria. Note storiche*. Parenzo 1879; B. BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste 1924; GREGORIO DE TOTTO, *Feudi e feudatari nell'Istria veneta*, AMSI, vol. LI-LII, Pola 1942.

¹² Senato Secreti - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. IV, fasc. 3-4, 1888, pp. 268-269.

¹³ Regesti di documenti riguardanti l'Istria, in AMSI, vol. XLV, fasc. I-II, 1933, pp. 137-138.

¹⁴ Il testo dell'atto di dedizione è in Senato Secreti - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. IV, fasc. 3-4, 1889, p. 274.

¹⁵ Senato mare - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. VII, fasc. 3-4, p. 261.

¹⁶ G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 297.

¹⁷ G. URIZIO, *Relazione storica della chiesa della B.V. Miracolosa di Buje in Istria intitolata madre della misericordia con gli atti della traslazione del corpo di S. Diodato martire, la serie dei vescovi emonesi, le vite dei santi Servolo martire triestino e Massimo e Pelagio martiri di Cittanova*, Trieste 1867, pp. 11-12.

¹⁸ G. DE TOTTO, *op. cit.*, p. 61.

19 Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola.

20 Muggia, Isola, Pirano, Umago, Buie, Orsera, Rovigno, Valle, Dignano, Albona, Fianona, Due Castelli, S. Lorenzo del Pasenatico, Montona, Pinguente, Raspo, Rozzo, Portole, Grisignana.

21 Pietrapelosa e S. Vicenti.

22 Momiano, S. Lorenzo di Daila, S. Giovanni della Corneta, Piemonte, Castagna, Visinada, Calisedo (o Geroldia), Fontane, S. Michele di Leme, Barbana e Racizze. Cit. da P. KANDLER, *Dell'Istria così detta veneta*, in *L'Istria*, a. I, 1846, pp. 38-39.

23 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 142.

24 Cfr. M. ZJAČIĆ, *Sačuvani fragment starog statuta općine Buje iz 1412. god.*, in *Jadranski zbornik*, VII, Rijeka-Pula 1969, pp. 365-416.

25 Cfr. P. KANDLER, *Lo statuto...*, *op. cit.*

26 Senato Misti - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. VI, fasc. 1-2, 1890, p. 34.

27 G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 299; nello statuto di Buie, cap. II: «De salario domini potestatis Bulllearum...» è detto «...libras octingentas paruorum, et urnas uigintiquinque vini in anno...», M. ZJAČIĆ, *op. cit.*, p. 389.

28 Senato mare - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. XVI, 1900, p. 113.

29 Cit. da B. BENUSSI, *Commissioni dei dogi ai podestà veneti nell'Istria* in AMSI, vol. III, fasc. I, 1887, p. 37.

30 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 298. Nei nostri documenti i cognomi compaiono in altra forma: Cettadin, Bicocora, D'Ambrosi.

31 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 142.

32 Vedi in appendice l'elenco dei giudici che compaiono nei nostri documenti.

33 Vedi l'appendice.

34 Vedi l'appendice.

35 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 299.

36 P. KANDLER, *Lo statuto...*, *op. cit.*, cap. 135, pp. 284-285.

37 Senato mare - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. IX, fasc. 3-4, 1893, p. 369.

38 Senato secreti - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. VI, fasc. 3-4, 1890, p. 330.

39 P. PETRONIO, *Memorie sacre e profane dell'Istria (1681)*, tip. Coana. Trieste 1968, p. 99.

40 I dati sono desunti da: Relazione del podestà e capitano di Capodistria Alessandro Zorzi, 1581, in AMSI, vol. VI, fasc. 1-2, 1890; Relazione del podestà e capitano di Capodistria Francesco Boldù, 1606, in AMSI, vol. VII, fasc. 1-2, p. 141; ASP, MT, c. 14r; ASP, MT, c. 41r.

41 I dati sono tratti da: M. BERTOŠA, *Istarsko vrijeme prošlo*, Glas Istre-Čakavski sabor, Pula 1978, p. 233; ASP, MT, c. 14r.

42 I dati sono tratti da: Senato mare - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. XI, fasc. 1-2, 1895, pp. 67-68; Relazione del podestà e capitano di Capodistria Alvise Soranzo, 15 maggio 1592, in AMSI, vol. VI, fasc. 3-4, p. 433; Relazione del podestà e capitano di Capodistria Francesco Boldù, 1606, in AMSI, vol. VII, fasc. 1-2, p. 141; Relazione del capitano e podestà di Capodistria Girolamo da Mosto, 1612, in AMSI, vol. VII, fasc. 3-4, 1891, pp. 280-281; Relazione del podestà e capitano di Capodistria Pier Alvise Barbaro, 27 dicembre 1627, in AMSI, vol. VII, fasc. 3-4, 1891, p. 298; P. PETRONIO, *op. cit.*, p. 98.

43 P. PETRONIO, *op. cit.*, pp. 98-99.

44 Relazione del podestà e capitano di Capodistria Francesco Capello, 17 maggio 1596, in AMSI, vol. VII, fasc. 1-2, 1891, p. 102.

45 Senato mare - Cose dell'Istria, in AMSI, vol. IX, fasc. 3-4, 1893, p. 331.

46 L. PARENTIN, *op. cit.*, p. 58.

47 Relazione Francesco Capello, *op. cit.*, p. 103.

48 B. SCHIAVUZZI, *Cenni storici sull'etnografia dell'Istria*, in AMSI, vol. XVIII, fasc. 1-2, 1902, p. 86.

49 B. BENUSSI, *La liturgia slava nell'Istria*, in AMSI, vol. IX, fasc. 1-2, 1893, p. 199.

50 *Ibid.*, p. 201.

51 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 305.

52 P. PETRONIO, *op. cit.*, p. 36.

53 M. BERTOŠA, *op. cit.*, p. 203.

54 Relazione FRANCESCO CAPPELLO, *op. cit.*, p. 101.

- 55 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 307.
 56 P. PETRONIO, *op. cit.*, p. 36.
 57 ASP, MI, c. 51v-52v.
 58 L. PARENTIN, *op. cit.*, pp. 158-159, 176.
 59 P. PETRONIO, *op. cit.*, pp. 326-327.
 60 P. PETRONIO, *op. cit.*, pp. 162-163.
 61 P. PETRONIO, *op. cit.*, p. 393.
 62 L. PARENTIN, *op. cit.*, p. 158.
 63 ASP, MI, c. 76r-76v.
 64 ASP, MI, c. 7v.
 65 L. PARENTIN, *op. cit.*, p. 74.
 66 DANILO KLEN, *Statut Grožrjana*, Vjesnik Historijskog Arhiva u Rijeci, sv. VIII-IX, Rijeka 1963-64, p. 226.
 67 U. INCHIOSTRI, *Il matrimonio a comunione di beni ne' documenti e negli statuti istriani del Medio Evo*, AT, III serie, vol. V, 1909.
 68 P.S. LEICHT, *Note ai documenti istriani di diritto privato dei secoli IX-XII*, Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, vol. I.
 69 I. BEUC, *Osnovi statutarnog prava u Istri*, in Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, IX, 3-4, Zagreb 1962.
 70 L. MARGETIĆ, *Brak na istarski način*, Vjesnik Historijskog Arhiva u Rijeci i Pazinu, vol. XV, Rijeka 1970, p. 295.
 71 ASP, MI, c. 50v.
 72 L. MARGETIĆ, *op. cit.*, pp. 301-302.
 73 ASP, MI, c. 36v.
 74 ASP, MI, c. 50r.
 75 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 67.
 76 M. ZJAČIĆ, *op. cit.*, pp. 402-403.
 77 P. KANDLER, *Lo statuto...*, *op. cit.*, p. 284.
 78 G. LEVI, *Terra e strutture familiari in una comunità piemontese del '700*, in Quaderni storici, n. 33, Ancona 1976, p. 1105.
 79 ASP, MI, c. 50v-51r.
 80 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 67.
 81 ASP, MI, c. 37r.
 82 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 298.
 83 P. PETRONIO, *op. cit.*, p.
 84 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 269.
 85 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 303.
 86 F. BABUDRI, *Ruolo cronologico dei vescovi di Cittanova d'Istria*, AT, a. XXXIV, 1921, p. 107.
 87 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 300.
 88 ASP, MI, c. 8r.
 89 ASP, MI, c. 58v.
 90 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 252.
 91 ASP, MI, c. 58r.
 92 ASP, MI, c. 13r.
 93 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 302.
 94 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 304-305.
 95 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 305.
 96 ASP, MI, c. 18-18v.
 97 ASP, MI, c. 47r.
 98 ASP, MI, c. 62v-63.
 99 ASP, MI, c. 82-82v.
 100 ASP, MI, c. 79r-79v.
 101 ASP, MI, c. 9r.
 102 ASP, MI, c. 16r-16v.
 103 ASP, MI, c. 26r.
 104 ASP, MT, c. 18r.
 105 Ciò avveniva in rispetto ai contratti matrimoniali in uso nella provincia. Vedi a questo proposito il capitolo sui matrimoni.

106 ASP, MI, c. 75r-75v.

107 ASP, MI, c. 24r-24v.

108 ASP, MI, c. 67r-67v.

109 Ecco un elenco di alcuni degli «stimadori» che compaiono nei contratti:

- Simon Draseuich e Simon Druscouich, ASP, MI, c. 2r;

- Mattio Buzzai e Giuri Sogouich, MI, c. 2v;

- Bernardin d'Ambrosi e Dom.co Cerdonio, c. 4r;

- Giac.o Podgach e Dom.co Cerdonio, MI, c. 5r;

- Iuan Slaulich e Ber.do Furlan, MI, c. 9v;

- Dom.co Triuisan, MI, c. 11v;

- Zue Barbo e Ant.o Simoncini, MI, c. 13v;

- Fran.co Fedrici taiapiera e Baldissera marangon, MI, c. 14v;

- Ant.o Cettadin e Fran.co Vardabasso, MI, c. 17r.

110 Le notizie sono riprese da N. PAPADOPOLI, *Sul valore della moneta veneziana*, in AT, N.S., vol. XII, 1885.

111 ASP, MI, c. 75v.

112 J. JELINČIĆ, *Statut Sv. Lovreča Pazenatičkog sa posebnim osvrptom na jezične karakteristike*, VHARP, sv. XVIII, Rijeka 1973, p. 105.

113 ASP, MI, c. 2v-3r.

114 ASP, MI, c. 71v-72v.

115 G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, PBE, Torino 1974, p. 49.

116 ASP, MI, c. 39v-40r.

117 ASP, MI, c. 56v-57r.

118 G. GIORGETTI, *op. cit.*, pp. 26-27.

119 ASP, MI, c. 49v.

120 ASP, MI, c. 42r.

121 ASP, MI, c. 8r.

122 ASP, MI, c. 71v-72v.

123 Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, *Catasto agrario 1929. Compartimento della Venezia Giulia e Zara. Provincia di Pola*, fascicolo 32, Roma 1935, p. 39.

124 I. ERCEG, *Gradja o gospodarskim prilikama kotara Buje, Pula i Vodnjan godine 1816*, VHARP, sv. XI-XII, Rijeka 1966-1967, p. 92.

125 Per la toponomastica del territorio di Buie vedi G. Gravisi, *op. cit.*

126 Cfr. T. TARAMELLI, *Descrizione geognostica del Margraviato d'Istria*, Milano, Valardi, 1878; NICOLÒ DEL BELLO, *La Provincia dell'Istria. Studi economici*, Capodistria 1890.

127 E. SERENI, *Histoire du paysage rural italien*, Juilliard, Paris 1964, p. 27.

128 Cit. da S. ANSELMI, *La ricolonizzazione agricola dei secoli XIV e XV*, in *Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo*, a cura di S. Anselmi, Il Mulino, Bologna 1978, p. 36.

129 *Annuario della Società Agraria Istriana*, a. II, Trieste 1872, p. 234.

130 Vedi ad esempio il Tommasini e il Petronio.

131 «cioè il zappar d'un uomo», G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 133. «Nell'Istria veneta alla fine del Seicento i terreni si misuravano a giornate arative e le vigne a zappadori, e cioè l'estensione che un uomo poteva zappare», Ugo TUCCI, *Peesi e misure nella storia della società*, in *Storia d'Italia Einaudi*, vol. V, Documenti, Torino 1973, p. 603.

132 «Li terreni non si misurano ma si vendono a jugeri-giornate di arrare», G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 133. «Il iugero, o campo romano, era tanto terreno, quanto un paro de buoi potevano arare in un giorno. La cui misura erano piedi dugento quaranta per lunghezza e per larghezza centoventi. La misura d'un piè era quattro palmi et un palmo era quattro dita: e la misura d'un dito, secondo i geometri, faceano tre grani d'orzo, ... il detto iugero era un quarto meno incerca che non è uno de' nostri campi», C. TARELLO, *Ricordo d'agricoltura*, a cura di Marino Berengo, PBE, Torino 1975, pp. 54-55. Vedi anche U. TUCCI, *op. cit.*, p. 603.

133 «Le vigne a pianta, che anco chiamano braide», G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 98.

134 «E proprio in età etrusca e in area etrusca si afferma l'allevamento della vite a tralcio lungo, che è l'elemento costitutivo della «piantata» di alberi vitati, nella quale Sereni ha indicato ... il fondamento del paesaggio agrario dell'Italia centro-settentriona-

le», RENATO ZANGHERI, *Agricoltura e contadini nella storia d'Italia. Discussioni e ricerche*, PBE, Torino 1977, p. 109.

135 Cfr. G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 96-97. Nel 1133 l'abbazia veneziana di S. Nicolò del Lido (formata da monaci benedettini) riceve in beneficio il monastero di S. Pietro del Carso o in Montrin. Cfr. I. OSTOJIC, *Benediktinci u Hrvatskoj*, sv. III, Split 1965, p. 263.

136 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 97-98.

137 *Ocar* - erpicare, zappare una seconda volta le viti, molto leggermente, tanto per estirpare le erbe dannose. Cit. da F. CIMADOR, *Terminologia agricola di Buie d'Istria*, in Quinto concorso d'arte e di cultura «Istria Nobilissima» dell'UIIF, Antologia delle opere premiate, Trieste 1972, p. 93.

138 ASP, MI, c. 49r.

139 *Arfossare* - refossare: propagginare, ricorcare, avvignare, coricar i rami delle piante e i tralci delle viti acciocché facciano pianta e germoglio, Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856, Ristampa anastatica, Martello, Milano 1971.

140 ASP, MI, c. 72r.

141 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 97.

142 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 98-99.

143 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 99.

144 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 100.

145 *Idem.*

146 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 306.

147 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 102-103.

148 Relazione del Podestà e Capitano di Capodistria Bernardo Malipiero, 1620. in AMSI, vol. VII, fasc. 3-4, 1891, p. 287.

149 Senato mare - Cose dell'Istria, 14 novembre 1608, in AMSI, vol. XII, 1896, fasc. 3-4, p. 406.

150 ASP, MI, c. 35v.

151 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 98.

152 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 103.

153 Senato mare - Cose dell'Istria, 20 marzo 1637, in AMSI, vol. XIV, 1898, p. 321.

154 Nei nostri contratti è usato il termine «predi». Corrispondevano a 0,31 m.

Cfr. B. BENUSSI, *Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure per servire alla storia delle nostre provincie*, in AMSI, vol. XL, fasc. I, p. 234.

155 *Ibid.*, p. 236.

156 Cfr. S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino 1978.

157 P. KANDLER, *Lo statuto...*, *op. cit.*, n. 38.

158 ASP, MI, c. 80v.

159 ASP, MI, c. 44v.

160 E. INSABATO, *Rapporti agrari e proprietà terriera: il contado anconitano nel primo Quattrocento*, in *Proposte e Ricerche della Sezione di Storia dell'Agricoltura e della Società rurale del Centro di ricerca e studio dei beni culturali marchigiani*, n. 2, Urbino 1978.

161 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 306.

162 ASP, MI, c. 49.

163 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 132.

164 ASP, MI, c. 29r. *Maggese* - pratica molto antica che consiste nel lasciare incolto un terreno, dopo averlo convenientemente arato, per un periodo di tempo più o meno lungo, al fine di permettergli di ricostituire le riserve di fertilità. *Maggiatica* - «s'arano le terre nel maggio e nel guigno per fare le così dette maggesi o maggiatiche, e così vengono sotterrate l'erbe che vi crescono, onde facciano le veci del sovescio», S. BATTAGLIA, *op. cit.*

165 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 96.

166 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 196.

167 P. PETRONIO, *op. cit.*, p. 73.

168 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 96.

169 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 306.

170 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 306-307.

171 G.F. TOMMASINI, *op. cit.*, pp. 120-121.

172 S. ANSELMI, *La ricolonizzazione...*, op. cit., p. 36.

173 G.F. TOMMASINI, op. cit., p. 87.

174 *Tigor* - specie di stalla più grande, adoperata per ricoverarvi animali di più specie, F. CIMADOR, op. cit., p. 99. *Casale* - stalletta per gli animali domestici, Cfr. C. DE FRANCESCHI, *La popolazione di Pola nel secolo XV e nei seguenti*, in AT, III serie, vol. III, Trieste 1907, p. 234.

175 Cfr. su questo argomento il lavoro di D. KLEN, *Mletačka eksploatacija istarskih šuma i obavezan prevoz drveta do luke kao specifičan državni porez u Istri od 15. do kraja 18. stoljeća*, in Problemi sjevernog Jadrana 1, Rijeka 1963.

176 D. KLEN, *Mletačka...*, op. cit., p. 244.

177 ASP, MT, c. 1v.

178 ASP, MI, c. 53r.

179 Cfr. BRUNO VECCHIO, *Il bosco negli scrittori italiani del '700 e dell'età napoleonica*, PBE, Torino 1974, p. 37.

180 M. ZJACIĆ, op. cit., p. 396.

181 M. ZJACIĆ, op. cit., p. 397.

182 P. KANDLER, *Lo statuto...*, op. cit., p. 284.

183 G.F. TOMMASINI, op. cit., p. 176.

184 Cfr. M. BERTOŠA, op. cit., p. 176.

185 S. ANSELMI, op. cit., p. 44.

186 G.F. TOMMASINI, op. cit., p. 60.

187 G.F. TOMMASINI, op. cit., p. 91.

188 «Quelli di Villanova, vanno nelle paludi del Quieto... a cavar l'inverno certe conchiglie dette caparozzoli, quali purgati in un poco d'acqua sono gustosi, e li portano a vendere a Buje, ed altrove, cavando con tale industria buon utile», G.F. TOMMASINI, op. cit., p. 270.

189 Relazione del podestà e capitano di Capodistria Francesco Sagredo, 14 febbraio 1598, in AMSI, vol. VII, fasc. 1-2, 1891, p. 107.

190 Senato mare - Cose dell'Istria, 12 dicembre 1578, in AMSI, vol. XI, fasc. 1-2, 1895, p. 52.

APPENDICI

(Dati ricavati dai quaderni del notaio Antonio Barbo e da altre fonti)

I - *Elenco dei giudici*

Data	Nomi dei giudici
27 settembre 1618	s.r Gio. Lorenzo Barbo
13 novembre 1619	sp. D. Giulio Barbo
26 luglio 1620	s.r Pasq. Barbo
10 marzo 1629	D. Bernardin D'Ambrosi
22 marzo 1629	Ant.o Cettadin
29 maggio 1629	Franc.o Secretti em. Bernardin d'Ambrosi
25 luglio 1629	Nic.o d'Aless.i
13 novembre 1629	D. Papo di Papo (giudice del popolo)
28 marzo 1630	Ant.o Cettadin
5 aprile 1630	s.r Ant.o Cettadin
1 maggio 1630	And.a d'Ambrosi
13 febbraio 1631	Giacomo Marani
16 marzo 1632	Bertuci Modrussa
26 luglio 1632	And.a Bicocora
29 luglio 1632	And.a Bicocora
26 agosto 1632	Bertuci Modrussa (giudice popolare)
4 ottobre 1632	Zue Barbo q. Franc.o
6 febbraio 1634	Zuanne dal Monte
23 febbraio 1634	Zuanne dal Monte
9 aprile 1634	Zuanne dal Monte
16 luglio 1634	Massimo di Ambrosi
22 gennaio 1635	Christoforo Perdonzan
14 luglio 1635	Zuanne Carlini
22 ottobre 1635	Pelegrin di Ambrosi
24 novembre 1635	Pelegrin d'Ambrosi
11 febbraio 1637	Massimo di Ambrosi
30 dicembre 1637	Ant.o Cettadin

II - *Elenco dei vicedomini (o cancellieri)*

Data	Nomi dei vicedomini e vice-vicedomini
27 settembre 1618	Fr.co Vardabasso q. Michiel
13 novembre 1619	D. Gio: Lorenzo Barbo
4 dicembre 1619	V.Vdno Giac.o Spingar

Data	
26 luglio 1620	s.r Fabricio dà Chà de Greco
10 marzo 1629	D. Zue dal Monte
25 luglio 1629	s.r Gio: Fr.co Barbo
13 novembre 1629	V.Vdno Zuanne dal Monte
28 marzo 1630	V.Vdno Zuanne dal Monte
5 aprile 1630	D. Zue dal Monte
1 maggio 1630	V.Vdno Zue dal Monte
13 febbraio 1631	Vdno Zuanne dal Monte
28 febbraio 1631	D. Zue dal Monte
16 marzo 1632	Fran.co Bicocora
26 luglio 1632	Zue dal Monte
4 ottobre 1632	Zue dal Monte
6 febbraio 1634	Fr.co Bicocora
22 febbraio 1634	Fr.co Bicocora
9 aprile 1634	Fr.co Bicocora
16 luglio 1634	Zuanne dal Monte
22 gennaio 1635	Zuanne dal Monte
14 luglio 1635	And.a Bicocora
22 ottobre 1635	And.a Bicocora
24 novembre 1635	And.a Bicocora
29 febbraio 1636	Fr.co Bicocora
29 ottobre 1636	Ettor d'Aless.ri
11 febbraio 1637	And.a Bicocora
3 maggio 1637	Ettor d'Aless.ri
30 dicembre 1637	Ettor d'Aless.ri

III - *Elenco degli ecclesiastici*

Data	Nomi e titoli degli ecclesiastici
10 marzo 1629	Valentin Sellaro Pio: di Buie
2 luglio 1629	Marco Basiaco Pio: e Georgio Cerdonio canonico
25 luglio 1629	R.do P. Zorzi Cerdonio
5 aprile 1630	m. R.do s.r Pio: Valentin Testolina di Buie
16 marzo 1632	R.do s.r P. Zue Sion canonico
11 aprile 1634	Ant.o Fiorini mansionario, Zuanne Aschi chierico
14 luglio 1635	Valentin Testolina Pio: di Buie
29 febbraio 1636	Gio: Mattio Modrussa chierico
11 febbraio 1637	Ant.o Fiorini can.co
30 dicembre 1637	R.do d. Giovanni Sion

IV - *Scelta di atti tipici*

1) ASP, MI

C. 36v

L. 6:16-- Contratto di sponsalitie tra Tomaso Lourecich et Ellena Chitercich.

Nel Noe di xpo Amen, l'anno della sua Natà 1629 Ind: xij Adi Marti 28 dl mese di Agosto. Fatto in Città Noua In casa dl m.co s.r Bortolomio Busin pnti gl'Inf.ti testimonij.

Douendosi mediante la gra dl Spirito Santo contraer uero et leg.mo matrimonio tra l'accostumato Giouane m Tomaso Lourecich dl q. Cantian d Cerischie Giurisd.e di Capod.a da Una, et l'honesta Giouanne m.a Ellena figlia dl q.m Mattio Chitercich della Villa di Triba terr.o di Buie dall'altra, come affermarono, et promissero l'infr.ti R.di che detti uenturi

C. 37r

sposi d.o matrimonio assentirano; de qui è, che personalm.e const.o nel luoco sud.o, et alla pntia degli sottoscritti testimonij il R.do s.r P. Ant.o Druscouich, Pio: di d.a Villa di Triban, et ha promesso, et promette di dare la pd.a m.a Ellena sua nepote al sud.o m Tomaso per sua leg.ma sposa, et consorte, alla quale ha costituito, et costituisce in dotte, et per noe di dotte ducati duicento in questo modo cioè tutta la parte d beni patterni, et materni, che alla med.ma può aspettare, et peruenire, li quali mentre no ascendessero alla somma, et ualore di pred.ti duc.ti 200 esso R.do contenta, et promette di suplire egli dl proprio; et all'incontro il R.do s.r P. Ant.o Stocouaz Pio: di Sterna facendo p noe del sud.o m Tomaso ———, per il quale egli promette ch'egli rattifficherà, et accetterà l'istessa m Ellena p sua leg.ma sposa, et consorte, et con qlla contraerà matrim.o 2.do il ritto della S.ta Romana Chiesa, et Sacro Concilio di Triento, et acciò che maggiorm.e sortisca il d.o Mattrim.o d.o R.do Stocouaz ha med.te const.o et costituisce di dotte al sud.o m Tomaso suo nepote ducati quattrocento dei beni patterni, et materni dl med.o, li quali non ascendendo alla pred.a summa si contenta, et promette di supplir egli dei proprij beni. Dichiarando d.ti R.di ch'intendono, et uogliono il pnte contrato sia, et s'intenda al modo, et costume di q.a Prou.a dell'Istria, che si ——— à frlli, et sorella.

Prom.do li med.mi di attender, et inuiolabilm.e osseruar tutte le cose pmesse, ne in qlle in modo alc.o

C. 37v

contrauenir, et (par.te chel p.o sposo conseruerà li beni dottali) prom.do anco che l'istessi sposi rattifficherano il pnte contrato, il tutto sotto oblig.ne d loro beni tutti pnti, et futuri.

Pnti il R.do P. Giac.o Callegarich Pio: di Castagna, il s.r Horatio Busin, et m Zà Giac.o Boscher tesimonij.

2) ASP, MI

C. 75r

L (2:16) Compreda dlla s.ra Vitt.a Boneti dal s.r Piero d'Aless.ri

Nel Noe di Christo, Amen, l'anno della sua Natà 1630 Ind: Xij Adi Giobbia 14 dl mese di febraro Fatto in Buie In casa dell'Inf.ta s.ra Vittoria. Pnti il m. Ill.re et m. R.do mons.r Massimo Rigo, et li ss.ri Dom.co Appollonio, et Zuanne Vittorio testimonij.

Due personalm.e const.o il s.r Pietro d'Aless.ri fù dl s.r Aless.ro di q.a terra per raggion di prop.o facendo per se, heredi & hà dato, uend.o et liberam.e alien.o alla m.ca s.ra Vittoria v.ta dl q m.co s.r Fabricio Boneti di d.a terra iui pnte, et per se, heredi & comprante, et acquistante la sua parte d'un campo di piantade poste s.a q.o terr.o in contrà di S.ta Lucia ad'esso s.r uend.r peruenute nelle diuisioni fatte co li ss.ri suoi frlli che sono la 3.a parte, d quantità d arbori centocinquanta uidegadi, et giornate 3 d'arrar di terra inc.a, confina da Una il s.r Nicolò frllo d'esso s.r uend.r, dall'altra il s.r Ettore altro frllo, et dalla 3.a il Boscho commune saluis &

Itt. un pezzo di uigna posta nella contrà di Momarchese dl pred.o terr.o che fù dl s.r Giac.o Stella d quantità d zappadori noue, et mezo inc.a, conf.a da Una il s.r Nicolò Carlini, dall'altra un baredo incognito, et dalla 3.a l'istesso s.r Nicolò saluis & co tutte le raggioni et attioni spetanti, et pertinenti

C. 75v

ad'essi beni; Ad hauer d.a s.ra comp.ce tener & et questo per precio, et concluso mercato fra d.e parti d lire noue cento settanta cinque d p.li, le quali d.o s.r uend.r confessò d'hauer hauute, et riceute in tanti contadi dalla pred.a s.ra comp.ce, alla q.ale egli fà fine, et sillentio perpetuo, et promette la uend.ne sop.ta in ogni tempo mantener, et osseruar, sotto oblig.ne d tutti, et cadauno suoi beni presenti et uenturi.

3) ASP, MI

C. 59v

L 1:6- Scritto d'un manzo ad'affitto dato da Giure Sogouich à Simon Druscouich

1629 Ind: xij Adi sabb.o p.mo dl mese di Decembre. Fatto in Buie in casa di me Nod.o Pnti Pollo Gambaroto com.r di q.o luoco, et - Dom.co Saiaz testimonij.

Apparerà per la pnte pub.a scritt.a come psonalmente const.o nel luoco sud.o - Giure Sogouich d Crassizza di q.o terr.o facendo per se & hà datto, et ad'affitto concesso à - Simon Druscouich della Villa di Triban dell'istesso terr.o iui pnte, et per se & ad'affitto conducente Un manzo di pello bianco d'anni noue inc.a, et ciò per anni cinque prossimi uenturi, offerendosi, et prom.do d.o Druscouich p l'affitto, essendosi così dette parti conuenute, di seminare ogni anno per d.o tempo stara uno di formento

C. 60r

al d.o Sogouich, ò a chi egli ordinerà in terza brasda, cioè far maggiadighe, uoltare, et seminare tanta terra, che possi andar di seminare stara uno uenet.no di formento, et passati d.ti anni cinque il manzo predetto sia libero, et assoluto dl sud.o Druscouich, il q.le possi dl med.o disporre à suo piacere; con dichiarat.ne anco fra dette parti; che mancando esso Druscouich d'andar arrare al d.o Sogouich, doue, et quando egli ordinerà per d.o affitto nel modo sud.o etnelli tempi debiti, mentre però resti auisato tre giorni inanci, possi l'istesso Sogouich arrare lui, ò ritrouar altra (persona) à spese dl med.mo Druscouich col pagarli, ouero conseguire il pagamento di doppia giornata.

Prom.do le parti anted.e tutte le cose pmesse di attender et inuiolabilm.e osseq.r et osseruar & sotto oblig.ne d tutti lo ro beni pnti, et uenturi &.

4) ASP, MI

C. 71v

Locat.ne di d Giac.o Cechini fatta à d Christoforo della Corte.

Nel Noe di Xpo, Amen, l'anno della sua Natà 1630 Ind: xij Adi Mercore 6 dl mese di febraro. Fatto in Buie In casa di me Nod.o Pnti Il R.do s.r P. Zuanne Sion canonico di q.a Terra, et li ss.ri Bertuci Modrussa fù dl s.r Gio: Mattio, et Cosmo Barbo testimonij.

Dove personalm.e const.o Il s.r Giac.o Cechini di q.o luoco facendo per se, heredi & hà datto, et ad'affitto concesso à D. Christoforo della Corte dlla Città di Capodistria iui pnte, et per se & ad' affitto conducente Un Horto, co Una casa coperta di paglia in quello posto nella contra di S. Giacomo di d.o luoco, co tutte le raggioni spetanti, et pertinenti al med.mo, tanto

quelle della s.ra Laura d'Ambrosi, eccetto però le oliue degli oliuari d'ragg.n dell'istessa scuola, et s.ra Laura; et ciò per anni cinque prossimi uenturi, libero d'ogni sorte di grauezza, offrendosi detto s.r Cechini di pagarle dl proprio, mà co li patti, modi, et cond.ni inf.te.

1) che d.o m. Christoforo sia tenuto, et obligato di corisponder al pred.o s.r Cechini d'affitto ducati disdoto all'anno, et in raggion de anno da L. 6 per ducato, così essendosi tra loro conuenuti, durante la pnte locat.ne da douer essergli esborsati in q.o modo cioè per il primo presente anno ducati noue il giorno di S.ta Giustina 7 dl mese di ottobre pross.o uent.o et li altri ducati noue per tutto il mese di Genaro pross.o susseguente, et gli altri anni quattro, la p.ma ratta douerà fare alla Mad.a d'Agosto 15 dl med.mo, et l'altra ratta à mezo il mese di Febraro susseguente, et così successiue per il pred.o spacio di tempo.

2) Che sia med.te obligato d.o locator di fabricar un'altra casa nel d.o Horto coperta di paglia, co le muraglie attorno fatte di muro seccho, douendo esso s.r Cechini dargli li legnami, che s'attroua hauer nel med.mo Horto, quelli però che saranno buoni, et atti à d.ta fabrica, la qual debbi hauer fatta nel ter.ne d'anno uno pass.to uent.o, et

C. 72r

nel fine della pred.a locat.ne douerà esser stimata tutta, eccetto però li legnami, che li saranno datti per d.o s.r Cechini à quest'effetto, il quale habbi obligo giusta la stima, che sarà fatta di redintegrare il sud.o locator.

3) Che possi detto m. Christoforo co licenza dl prone, et non altrime far qualche muro, et salizo in d.o horto doue le sarà dal med.mo Prone ordinato, à conto degl'affitti.

4) Che habbi obligo esso m. Christoforo di gouernare perfettamente le uide se attrouano in d.o horto nel modo, et maniera, che sarà ordinato dal Prone insieme con li legnami, che farano bisogno à dette Vide, et li frutti delle med.e siano tutti dl sud.o cond.re.

5) Che tutte le Vide saranno d'arfossare debbi, et sia tenuto d.o m. Christodoro arfossarle nel modo, che dal Prone le uenirà ordinato, il quale sia obligato di pagarli d.a fattura, come anco nel metter, et piantar altre Vide ch'egli uolesse fossero messe in d.o horto, et l'istesso douerà fare d frutteri che medesimam.e uorà far ponere; con cond.ne però che habbi obligo d.o locator di ben gouernare, et conseruare gli alberi, et frutteri posti dal pred.o Prone, et anco gli Rosari; douendo li frutti esser tutti dell'istesso locator.

6) Che sia tenuto per quest'anno solam.e d.o s.r Cechini di far fare tutto il seraglio di d.o Horto à sue spese senza palli, cioè de spini ligati con Venchi, come hanno trattato insieme.

7) Che sia oblig.o d.o cond.r li spini fatti piantar dal Prone che douerà seruir per seraglio, gouernarli al modo dell'istesso Prnoe.

8) Che no possi d.o locator seminar biaue d'alc.o sorte nel pd.o

C. 72v

Horto, mà lo debbi sempre tenir, et gouernare per Horto, et non per campo.

9) Che no possi il pred.o locator rinunciare esso Horto inanci il sud.o tempo al Prone, il qual meno possi leuarglielo.

10) Che le scalogne poste dal Prone in d.o Horto siano libere sue sino al tempo che saranno mature.

11) Che mancando d.o cond.r di far le paghe degl'affitti al tempo et nel modo di sopra dechiarato, sia in arb.o di d.o prone di pottergli leuare il d.o Horto.

12) Le qual cose tutte le parti sud.e promettono di h.r sempre ferme, et uallide, qle essequir, et inuiolabilm.e osseuar, ne alle med.e in modo alc.o contrauenir, sotto sollene oblig.ne d beni loro pnti, et uenturi.

V - *Elenco dei proprietari terrieri*

(sono indicati solo i possessori di terre in territorio buiese e solo quelli ivi residenti).

B

- Gasparo BAICICH tamburo, MI c. 48r, 82rv.
- Pollo BARBIER, MI c. 58v, 59r.
- Cosmo BARBO, MI c. 5r.
- Gio. Fran.co BARBO, MI c. 1v, 8r.
- Nicolò BARBO q. Gio. Mattio, MI c. 21v, 60v.
m.a Nicolosa fù figlia del q. D. Mattio Bonetti, r.ta in 1° votto dal q. D. Fabricio BARBO, MI c. 58v-59rv.
- Zuanne BARBO q. Fran.co, MI c. 17v.
- Zuanne BARBO sergente, MI c. 76v.
- Zorzi BELLAZ, MI c. 14r, 82r.
- Giac.o BIACOVICH, MI c. 12, 55r.
- Ivan BIBALO, MI c. 49v, 74v.
- Simon BIBALO, MI c. 74v.
- heredi q. Nicolò BICOCORA, MI c. 44r, 76v.
- Piero BICOCORA, MI c. 5r.
- sig.ra Vittoria r.ta dal q. m.co s.r Fabricio BONETTI, MI c. 41v, 44v, 57v.
- m. Zuanne BONETTI, MI c. 15v, 17v, 47v, 74v.
- Ant.o BRINCO, MI c. 15r.
- heredi q. Lorenzo BRINCO, MI c. 7r.
- Zorzi BRONDOLO, MI c. 5r, 33r.

C

- m.o Iseppo CALLEGHER, MI c. 57v.
- Martin CAPO, MI c. 11v.
- s.r Nicolò CARLINI, MI c. 13r, 75r.
- s.r Giac.o CECHINI del q. s.r Bortolomio, MI c. 5r, 57v.
- m. Bortolo CERDONIO, MI c. 50v, 67v, 82r.
- m. Dom.co CERDONIO, MI c. 17v, 44v.
- d.a Pellegrina CEROUIZZA, MI 17r.
- m. Ant.o CETTADIN, MI c. 81v.
- m. Lun.do CETTADIN, MI c. 48v, 69r.
- Cap.o Fran.o CHELLINI, MI c. 33v.

- Martin CHITERCICH, e figlio Mattio di Crassizza, MI c. 67r.
- Zūe CHRISTOIA (anche CRISTOIA), MI c. 7v.
- li CHINICI di Crassizza, MI c. 48r.
- Martin CINICH di Crassizza, MI c. 2r.
- And.a COCETICH, MI c. 1v.
- Gregor CORDOS, MI c. 8r.
- Giac.o CORISMA (vedi Radanich).
- Heredi q. Piero CORISMA (vedi Radanich).
- Zūe COSLOUICH della villa di Triban, MI c. 1v.
- Zūe CRAGNAZ, MI c. 48v.
- Mattio CUSMICH della villa di Triban, MI c. 47v, 74v.

D

- Giac.o DELL'AQUA DI VITTA, MI c. 1r, 14r.
- Zūe DELLA VAZZOLA, MT v. 16v.
- s.ra Maria moglie del s.r Nic.lò D'ALESS.RI, MT c. 43r.
- Ill.re s.r Piero D'ALESS.RI q. s.r Aless.ro, fratelli Nic.lò ed Ettore, MI c. 13r, 75r.
- m. Ambrosetto D'AMBROSI q. m. Pasqualin, MT c. 41v.
- m. And.a D'AMBROSI, MI c. 1v, 56r.
- m. Ant.o D'AMBROSI del q. d. Zūe(MT c. 44vr.
- heredi m. Ant.o D'AMBROSI, MI c. 77v, 80v.
- m.a Ardiana r.ta q. m. Ant.o D'AMBROSI, MI c. 18rv, MT c. 15v.
- s.ra Laura D'AMBROSI, MI c. 58r.
- d.a Lucia D'AMBROSI, MI c. 48r, 80v.
- m.a Marina moglie di m. Ant.o D'AMBROSI, MT c. 35rv.
- m. Mattio D'AMBROSI, MI c. 5v, 69r, MT c. 99r.
- m. Nicolò D'AMBROSI, MI c. 62r.
- m. Rocho D'AMBROSI, q.m. Mattio, MI c. 2v.
- m. Zūe D'AMBROSI, fratello fi m. Rocho, MI c. 3r.
- Catta DI CASTION, MI c. 56r.
- Daniel DI COLMO, e madre Maria, MI c. 1r.
- Mengo DI LOVRE, MI c. 33v.
- Zà Piero DI PAPO (anche PAPO), MI c. 48v, 81v.
- Zuane DI PAPO, MI c. 57v.
- heredi q. Mattio DI SERVOLE, MI c. 17.
- — Simon DI SIMOLE (?), MI c. 9v-10.
- — Rocho D'UDENE, e moglie d.a Pasqua, MI c. 4, 46v, 52v.
- m. Bastian DOLCE del q. m. Horatio, hab.te in d.a terra, MI c. 55v, 76r.
- R.do P. Ant.o DRUSCOVUCH, Pio: di Triban, MI c. 2v, 4rv, 47, 56, 63.
- — Giuri DRUSCOVICH, MI c. 17r, 67v, 78v, 79r.
- R.do P. Mathio DRUSCOVICH, Pio: di Carsette, MI c. 79r.
- — Simon DRUSCOVICH di Triban, e moglie Lucia, MI c. 78r, 78v, 59r,

F

- m. Valentin FABRO (vedi Strazzolin).
- m.o Zue FAURO, MI c. 17v, 33v.
- m. R.do s.r P. Ant.o FIORINI, mansionario di Buie, MI c. 16.
- D.a Maria, moglie del q. Gregor FORTUNA, MT c. 7v-8, 99r.
- m. Dom.co FRANZON di q.a terra, MI c. 38, 48.
- m. Dom.co FRANZON di q.a terra, MI c. 38, 48.

- — Bernardo Furlan, hab.te in q.a terra, e moglie d.a Gielena, MI c. 44rv.
- Daniel FURLAN fù Paulo, MI c. 38r.
- heredi q. Paulo FURLAN, MI c. 80v.

G

- — Ant.o GALLO, MI c. 7v, 33v, 61v.
- Marco GALLO, MT c. 1v.
- Marina GHERDOVICH, MI c. 67r.
- Martin GHERDOVICH, hab.te in Crassizza, MI c. 43r.
- Stipan GHERDOVICH, MI c. 11v, 56r.
- Marizza GHERGLICH, MI c. 77v.
- m. Zue GONAN, MI c. 17r.
- Paulo GRACHIN, MI c. 58v.
- D. s.r Rocho GRASSETTI, MI c. 15rv.
- — Michiel GREBAZ di d.o luoco, MI c. 69v.

I

- Iuan IUROVICH, MI c. 78v.

J

- Micho JUGOVAZ, MI c. 79v.
- Iseppo JERUSALEM, MI c. 80v.

L

- — Gasp.o LUBICH, MI c. 19rv.
- Ivan LUBICH, MI c. 11v.

M

- m.a Diamante r.ta q. d. Lorenzo MANZINI, figli Zuanne, Fran.co, And.a, Piero, MI c. 14v, 15v.
- heredi q. m. Lorenzo MANZIN, MI c. 52v.
- m. Zuanne MANZINI, q. Lorenzo, MI c. 11r, 15r.
- s.r Gio Batta MARANI, MI c. 11v, 12r, 38r, 48r, 50r, 55v, 56r.
- heredità q. d. Baldissera MARASCALCHI, MI c. 62r.
- s.r Dom.co MAZZUCHI q. s.r Gio. Maria, e moglie Lugrecia, MT c. 39-40, 53v, MI c. 41r, 58v, 61v.
- q. s.ra Lugrecia, sposata in 2.o votto a Dom.co MAZZUCHI, e figlio Carlo Marogna avuto dal sig.r Bortolomio da Verona, MI c. 65rv.
- heredi q. Gregor MERSSICH, MI c. 60v.
- m. Aless.ro MERZARI, MI c. 7v, MT c. 1v.
- m. Aurelio MIGASO furlano, MI c. 5r, 55v, 77v, 80v.
- fratelli MILLICH, MI c. 67v.
- Zuanne MILLICH q. Piero, MI c. 11v.
- heredi q. And.a MILLOS, MI c. 48r.
- Ivanne MILLOS di Triban, e fratello Tomaso, MI c. 78v.
- Mattio MILLOS della villa di Triban, MI c. 77r, 78r, 59v.
- Tomaso MILLOS della villa di Triban, e fratello Ivanne, MI c. 67, 77.
- D. Bertuci MODRUSSA q. s.r Gio. Mattio, MI c. 67v, 77v.

- D.a Zuannella moglie di Iseppo MOSCATELLO, hab.te in q.a terra, MI c. 60r.

N

- Martin figlio di Urban NIACH (?), MI c. 79r.

P

- d.a Menega moglie del q. Aless.o PASENAZ, MT c. 33r.
- Gregor PERTANOVICH, MI c. 2v.
- d.a Appollonia r.ta q. s. Lucha PERTANOVICH, MT c. 24v, 25r.
- m. Adamo PETENER marzer, MI c. 17v, MT c. 33v.
- m. Marina moglie di m. Adamo PETENER, MT c. 53v.
- s.r Marc'Antonio PILLASTRO, MI c. 7v.
- d.a Catta PLAVSSICH, MI c. 67v.
- Mattio POLLIZZANICH di Crassizza, MI c. 2r.
- d.d. s.r Christoforo PREDONZAN, hab.te in q.a terra, MI c. 41r, 67r.
- Fran.co PRIBACI (anche PRIBAZ), fratello Marco, sorelle Mattia e Catta, MI 20v, 43r.

R

- Fran.co RACIZZA, MI c. 14r.
- Giac.o RADANICH detto Corisma, moglia Appollonia, MI c. 4, 9v, 10r, 47r, 48r, 62v.
- heredi q. Piero RADANICH detto Corisma, MI c. 82v.
- Ivanne RADANICH detto Corisma, MI c. 1v, 47v.
- Martin RADETICH (o RADESICH), MI c. 79r.
- Ivan RADMIL q. Piero della Villa di Triban, MI c. 77r.
- Ant.a RITTOGNA, MI c. 80v.
- D.a Benvegnuda v. q. Agostin RITTOGNA, hab.te in q.a terra, MI c. 52.

S

- Dom.co SIAIAZ, MI c. 11v.
- d.a Giustina SIAIAZ, MI c. 1v.
- Piero SCARAPIN di q.o terr.o, MI c. 60v.
- Bortolo SCHERMON, MT c. 8r.
- m.a Catta figliola del q. d. Zue SCUTENI, MI c. 81v.
- m. Fran.co SEGRETTI, MI c. 14v, 77v, 80v.
- m. R.do s.r P. Valentin SELLARO Pio: di Buie, MI c. 4r.
- Batta SELLER, MI c. 33v.
- m. And.a SILLIBARA, MI c. 80v.
- heredi q. Martin SIMONCICH, MI c. 56r.
- Ivan SIMONCICH della villa di Triban, MI c. 79r.
- Piero SIRCOTTA di Castion, MI c. 43r.
- d.a Lucia r.ta q. Ivan Slade, MT c. 45v.
- Ivan SLADE, MI c. 47v.
- heredi q. Martin SLAVICH, MI c. 17r.
- Ivan SLAVICH hab.te in q.a terra, MI c. 62r.
- Ivan SOGOVICH di Stipanne di Crassizza, MT c. 27v.
- Mattio SOGOVICH, MI c. 2rv.

- Martin SORZICH di Crassizza, MI c. 1v.
- Giacomo SPECH, MI c. 33v.
- m. Giacomo SPINGHER, MI c. 17v.
- m. Dom.co STELLA, MI c. 52v.
- s.r Giacomo STELLA e figlio Zà Piero, MI c. 16v, 17rv.
- Valentin STRAZZOLIN fabro, MI c. 58v, MT c. 71v.

T

- m. Fran.co TAIAPIERA, MI c. 9v, 10rv.
- Gregor TESSAZ, MI c. 60v.
- m. Lorenzo TESTOLINA hab.te in q.a terra, MI c. 69r.
- m. R.do s.r P. Valentin TESTOLINA, Pio: di Buie, rettore della chiesa della Beata Vergine Miracolosa, MI c. 18rv, 63r, 82r, 46, 69.
- And.a TRAVICH, MI c. 7v.
- Dom.co TRIVISAN, MT c. 7v.
- Giac.o TRIVISAN, MI c. 67v.
- m.a Catta TUSSINA, MI c. 33r.
- m. Christoforo TUSSIN, MI c. 33r.

U

- Ant.o UDERZO, MI c. 7v.

V

- m.a Nicolosa VIDALA moglie del q. Ant.o, MI c. 59r, 81v.
- Ivan VILLANOVICH, MI c. 52v.
- m.co s.r Zuanne VITTOR del q. m.co s.r Vittore, hab.te in q.a terra, MI c. 33v, 62r, 51v.
- And.a VODOPIA, MI c. 74v.
- li VUCHI, MI c. 7v.

Z

- Michiel ZANCOLE, sorelle Lucia e Marina, fratello Ant.o, MI c. 17r.
- heredi q. Fellippo ZOPPOLATO, MI c. 33v.
- m. Zà Maria ZOPPOLATO, cognato di Christoforo Tussin, MI c. 5rv, 33r.

VI - Proprietà di alcune confraternite ed entrate delle stesse negli anni 1675 e 1741.

Nome della scuola	Proprietà terriere e contrade ¹	1676 ²			Rendita annua 1741 ³	
		entrata	spesa	tassa	livelli	altro
		in lire				
SAN CANCIAN	vigna in S. Cancian ⁴	685	388	9:6	36:—	76:—
S.TA CATTARINA	terre in Sotto Lama ⁵	100	58	3:2	7:17	40:—
S.TA EUFEMIA	terre in Monzian ⁶	579	349	9:6	21:12	—
S.TO STEFFANO	terre in Mad.a di Grad.a ⁷	380	214	6:4	46:—	64:—
MADONNA DELLE VIGNE		450	356	6:4	27:—	184:—
S.TA CROCE	terre in S.ta Eufemia ⁸	423	364	6:4	52:—	57:—
S.TA ELLENA		60	48	3:2	—	162:—
S. CRISTOFORO		56	31	3:2	9:2	64:—
SS. SACRAMENTO	terre in S. Giacomo ⁹	150	93	3:2	—	20:—
S. ZUANNE		172	123	3:2	19:10	75:—
S. ANDREA		174	142	3:2	11:14	21:—
S.TA MARIA MADDALENA		135	75	3:2	36:—	12:—
S. MARTIN		170	101	3:2	25:2	116:—
S.TA MARGHERITA	vigne in S. Eufemia ¹⁰	229	181	3:2	9:—	174:—
S. ANTONIO ABATE	terre in S. Antonio ¹¹	266	213	3:2	48:—	16:—
SS. TRINITA		140	91	3:2	—	113:—
S. BARTOLOMEO		268	213	6:4	3:—	50:—
S. MICHIEL	terre in Mad.a delle Vigne ¹⁰	107	81	3:2	18:—	24:—
S. BASTIAN		66	40	3:2	36:—	20:—
S. NICOLÒ		136	113	3:2	—	—
SS. SACRAMENTO	terre in Piuvalman e S. Giacomo ¹³	352	151	6:4	—	24:—
S. PIETRO	terre in Monzian e Scolca ¹⁴	160	96	3:2	46:—	20:—
S. ZORZI		329	136	6:4	—	176:—
S. PELLAGIO		200	127	3:2	78:—	—
S. SERVOLO		1149	989	12:8	—	—
S. ROCCO	terre in Castagnari ¹⁵	—	—	—	6:—	11:—
S.TA LUCIA	terre in Vignarese ¹⁶	—	—	—	15:12	—
S. ELISEO	terre in Monzian ¹⁷	—	—	—	28:14	84:—
S. CHIRILO		—	—	—	—	105:—
B.TA VERG.E DI TRIBAN	terre in Crassizza ¹⁸	—	—	—	3:12	4:—
S. PIETRO DI CARSETTE		—	—	—	30:—	57:—
S. CARLO		—	—	—	9:—	100:—
SS. ROSARIO		—	—	—	27:—	12:—
B.TA VERG.E DELLE POR- TE o MIRACOLOSA		—	—	—	90:—	300:—
BEATA VERGINE GRANDA		—	—	—	—	36:—
MADONNA DI GRADISCA	terre in Bresaz ¹⁹	—	—	—	—	—
SS. PIETRO E PAOLO	terre in Monzian e Scolca ²⁰	—	—	—	—	—

NOTE ALLE APPENDICI:

¹ Dati desunti dai nostri documenti notarili.

² Dati desunti da: Seminario o Collegio di Capodistria, in «La Provincia dell'Istria», a. X, n. 8, Capodistria 1876, p. 1829.

³ Dati desunti da: Prospetto delle scuole laiche dell'Istria e della loro rendita nel 1741, in «La Provincia dell'Istria», a. VI, n. 20, Capodistria 1872, pp. 1088-1089.

⁴ MI c. 56r.

⁵ MI c. 57v.

⁶ MI c. 15v.

⁷ MI c. 11v.

⁸ MI c. 15r.

⁹ MI c. 15v.

¹⁰ MI c. 15r.

¹¹ MI c. 61v.

¹² MI c. 33v.

¹³ MI c. 44v, 58r.

¹⁴ MI c. 15v.

¹⁵ MI c. 9v.

¹⁶ MI c. 52v.

¹⁷ MI c. 15r.

¹⁸ MI c. 2v.

¹⁹ MI c. 7v.

²⁰ MI c. 15v, 33v.